Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 160 del 26 giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 26 giugno 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **533**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano prevalentemente il commercio con l'estero della Liguria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **534**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini della provincia di Bolzano e dei lavoranti barbieri e parrucchieri della provincia di Trento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **535**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti delle imprese private esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **536**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti barbieri del capoluogo di Grosseto, del comune di Livorno e dei lavoranti parrucchieri della provincia di Livorno.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 533.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano prevalentemente il commercio con l'estero della Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la Liguria:

— il contratto collettivo regionale 30 gennaio 1948, per i dipendenti da aziende commerciali di importazione ed esportazione che esercitano prevalentemente il commercio con l'estero, stipulato tra l'Associazione Ligure Commercio Estero e la Camera Confederale del Lavoro Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ;

— l'accordo collettivo 28 luglio 1960, concernente la sfera di applicazione del suddetto contratto collettivo regionale 30 gennaio 1948, stipulato tra l'Associazione Ligure Commercio Estero e la F.I.S.A.S.C.A. C.I.S.L. -, la F.I.L.M.C.A.M.S. C.G.I.L. -, la U.I D.A.C.A. U.I.L. ;

— l'accordo collettivo integrativo regionale 29 luglio 1948, per i dipendenti da aziende esercenti il commercio con l'estero, stipulato tra le medesime parti di cui al contratto 30 gennaio 1948;

— l'accordo collettivo 9 marzo 1950, per i dipendenti da case di commercio estero, stipulato tra l'Associazione Ligure Commercio Estero e la Camera del Lavoro - Federazione Provinciale Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo -, l'Unione Provinciale Liberi Sindacati Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio e Affini ;

— l'accordo collettivo integrativo regionale 16 febbraio 1955, per i dipendenti da case di commercio estero, stipulato tra l'Associazione Ligure Commercio Estero e l'Unione Provinciale C.I.S.L. -, la Camera del Lavoro Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ;

— l'accordo collettivo 30 settembre 1959, per i dipendenti da case di commercio estero, stipulato tra l'Associazione Ligure Commercio Estero e la Federazione Provinciale Addetti Servizi Commerciali ed Affini C.I.S.L. -, la Federazione Italiana Lavoratori Commercio ed Aggregati C.G.I.L. -, l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commercio ed Affini;

— l'accordo collettivo regionale 20 luglio 1960, e relative tabelle, per i dipendenti da aziende esercenti il commercio estero, stipulato tra l'Associazione Ligure Commercio Estero e la Federazione Provinciale Addetti Servizi Commerciali ed Affini C.I.S.L. -, la Federazione Italiana Lavoratori Commerciali ed Aggregati C.G.I.L. -, l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commercio ed Affini U.I.L. ; al quale ha aderito la Unione Provinciale Lavoratori C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 18, n. 38 e n. 41 della provincia di Genova, rispettivamente in data 7 luglio 1960 e 2 agosto 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori dipendenti dalle aziende che esercitano prevalentemente il commercio con l'estero della Liguria, il contratto collettivo 30 gennaio 1948, e gli accordi collettivi 28 luglio 1960, 29 luglio 1948, 9 marzo 1950, 16 febbraio 1955, 30 settembre 1959 e 20 luglio 1960, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano prevalentemente il commercio con l'estero della Liguria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 149, *foglio n.* 25. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE 30 GENNAIO 1948 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE CHE ESERCITANO PREVALENTEMENTE IL COMMERCIO CON L'ESTERO DELLA LIGURIA

L'anno 1948, addì 30 del mese di gennaio, in Genova, tra la ASSOCIAZIONE LIGURE COMMERCIO ESTERO, rappresentata dai signori: comm. *Guglielmo Gardino,* dr. *Mariano Trombetta,* rag. *Filippo Costa* e assistiti dal dottore *Silvio Campana;*

e la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio di Genova, la quale agisce per regolare mandato anche per le Provincie di Imperia, Savona e La Spezia, rappresentata dal Segretario generale sig. *Arrigo Fiz,* dal vice segretario, sig. *Mario Ruello,* con l'assistenza dei seguenti signori, componenti il Consiglio Direttivo Provinciale: *Luigi Monteverde, Argus De Floriani, Lorenzo Garbarino* ed *Emilio Lagomarsino,* con l'assistenza del sig. avv. *Arnaldo Minicelli* della Camera Confederale del Lavoro di Genova,

si è convenuto quanto segue

TITOLO I

PERSONALE

Art. 1.

Il personale addetto alle Aziende Commerciali di cui al presente contratto si divide in due gruppi:

1) Personale con mansioni impiegatizie;
2) Personale con mansioni non impiegatizie.

Il personale con mansioni impiegatizie è distinto nelle seguenti categorie:

Categoria 1ª

Ad essa appartengono tutti i lavoratori di concetto aventi mansioni direttive, nonchè quelli aventi mansioni di concetto di particolare importanza per ampiezza e natura, e semprechè il grado di responsabilità e di importanza delle funzioni e della azienda non dia diritto alla qualifica di dirigente, anche se posti alle dipendenze di altri lavoratori con funzioni direttive. Ad esempio:

Capi servizio o ufficio;
Capi ufficio contabilità;
Cassieri principali;
Capi ufficio acquisti e vendite;
Corrispondenti in due o più lingue estere;
Capi ufficio trasporti e spedizioni;
Ispettori amministrativi;
Propagandisti scentifici;
Capi ufficio segreteria;
Responsabili dell'ufficio contenzioso.

Categoria 2ª

Appartengono alla seconda categoria i lavoratori d'ambo i sessi, aventi mansioni di concetto, nonchè quelli che, non avendo facoltà d'iniziativa, svolgono mansioni di rilievo e di natura complessa, nonchè i lavoratori che guidano o controllano l'attività di un gruppo di lavoratori appartenenti alla categoria inferiore, ad esempio:

Capi uffici secondari (archivio, fatturazioni, economato, ecc.);
Primanotisti provetti (con almeno tre anni di pratica ed anzianità nell'azienda);
Portafoglisti contabili (diplomati);
Contabili provetti (con almeno tre anni di pratica ed anzianità nell'azienda);
Contabili provetti di reparto (con almeno tre anni di anzianità nell'azienda);
Cassieri;
Interpreti e traduttori di lingue estere;
Corrispondenti;
Spedizionieri patentati;
Segretari di Direzione;
Stenodattilografi in lingua estera;
Stenodattilografi corrispondenti;
Viaggiatori, Ispettori;
Magazzinieri consegnatari con responsabilità tecnica ed amministrativa ovvero con almeno tre magazzinieri e impiegati alle loro dipendenze;
Laureati di primo impiego.

Categoria 3ª

Ad essa appartengono tutti i lavoratori d'ambo i sessi che, pur non avendo facoltà d'iniziativa, svolgono mansioni esecutive di semplice natura e non di rilievo. Ad esempio:

Fatturisti non prezzisti;
Contabili;
Primanotisti;

Computisti;
Schedaristi;
Esattori;
Archivisti;
Scritturali;
Stenodattilografi;
Dattilografi esperti;
Capi centralino telefonico;
Capo fattorini o uscieri;
Commessi di cassa;
Spedizionieri non patentati;
Piazzisti;
Magazzinieri.

Categoria 4ª

Ad essa appartengono tutti i lavoratori d'ambo i sessi, i quali non avendo facoltà d'iniziativa, svolgono mansioni esecutive di semplice natura e di grado inferiore a quelle della Cat. 3ª:

Dattilografi comuni;
Telefonisti;
Fattorini.
Uscieri.

Il personale con mansioni non impiegatizie è suddiviso nelle seguenti categorie:

Categoria 5ª

Autisti;
Camionisti;
Conducenti di moto-camioncini;
Conducenti di motobarca e pirobarca;
ed altre mansioni analoghe.

Agli effetti del trattamento economico il personale di cui alla presente classifica segue le sorti della Categoria 3ª.

Categoria 6ª

Altro personale di fatica in genere e cioè:

Imballatori;
Carrettieri;
Stallieri;
Facchini;
Manovali;
ecc.

Agli effetti del trattamento economico il personale di cui alla presente classifica segue le sorti della Categoria 4ª.

Art. 2.

I lavoratori che esplicano con carattere di continuità mansioni di più categorie, devono essere assegnati alla categoria corrispondente alle mansioni di grado maggiore.

Art. 3.

PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI

Il lavoratore in relazione alle esigenze aziendali può essere assegnato temporaneamente e deve con spirito di fattiva collaborazione svolgere mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè esse non comportino peggioramento economico e menomazione morale nei mutamenti sostanziali della sua posizione.

Al lavoratore che sia chiamato temporaneamente a coprire mansioni rientranti in categoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto, per tutto il periodo dello svolgimento di tali mansioni, in aggiunta alla retribuzione globale, un assegno pari alla differenza fra la retribuzione mensile della categoria superiore di cui trattasi e la sua normale retribuzione.

Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria, o di tre mesi nel disimpegno di mansioni di 2ª categoria, avverrà senza altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti, nella categoria superiore.

Nell'ipotesi che si tratti di sostituzione per assenza temporanea di un altro lavoratore dovuta a: malattia, infortunio, gravidanza e maternità, servizio militare; il passaggio alla categoria superiore dovrà avvenire quando la sostituzione duri oltre un anno.

TITOLO II

APPRENDISTATO

Art. 4.

L'apprendistato ha lo scopo di mettere i giovani lavoratori in condizioni di apprendere quelle mansioni per le quali occorre un certo tirocinio. L'apprendistato è ammesso:

1) per tutto il personale compreso nella categoria 3ª (terza) di cui all'art. 1 del presente contratto.

2) per tutto il personale compreso nelle categorie 4ª e 5ª di cui all'art. 1 del presente contratto, con la esclusione di quelle mansioni comuni per cui non occorre preparazione veruna (e cioè: sorveglianti, uscieri, portieri, custodi, guardie notturne, telefoniste, fattorini, portapacchi, carrettieri, imballatori, stallieri, facchini, manovali ed altro personale con mansioni analoghe) e per quelle mansioni per cui è necessaria la patente di abilitazione.

Art. 5.

Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo nel numero di questi anche coloro per i quali non è ammesso l'apprendistato.

Tuttavia è consentita l'assunzione di un apprendista anche alle aziende che abbiano solo uno o due lavoratori alle loro dipendenze.

Art. 6.

L'apprendistato è consentito nei seguenti limiti di età:

a) per il personale maschile, dai 14 ai 19 anni compiuti;

b) per il personale femminile, dai 15 ai 19 anni compiuti.

La durata massima dell'apprendistato è di anni due, trascorsi i quali l'apprendista, prima del termine del periodo di ferie per ragioni di servizio, indipendentemente dall'età raggiunta o dalle mansioni effettivamente disimpegnate, sarà assegnato ad una delle categorie per le quali è ammesso l'apprendistato.

Il raggiungimento del massimo dell'età per l'apprendista non interrompe l'obbligo dell'apprendistato stesso se non al termine dei due anni.

Il periodo di apprendistato già compiuto in una azienda, sarà computato presso la nuova azienda ai fini del compimento del periodo prescritto di apprendistato.

Art. 7.

La durata massima del periodo di apprendistato fissato dal precedente art. 6 è ridotta a mesi 18 per gli apprendisti che abbiano la licenza di scuola media.

Art. 8.

I certificati relativi all'apprendistato rilasciati dal datore di lavoro dovranno essere comunicati in copia dal datore di lavoro stesso all'Ufficio di Collocamento.

Parimenti dovrà essere notificata la mansione e la categoria a cui il lavoratore viene assegnato.

Art. 9.

Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di Collocamento competente.

Art. 10.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite degli Uffici di Collocamento.

Art. 11.

Il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di curare e di far curare dai suoi dipendenti l'addestramento pratico dell'apprendista;

b) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che è oggetto dell'apprendistato;

c) di retribuire le prestazioni dell'apprendista secondo le norme di cui ai contratti provinciali integrativi.

Art. 12.

La durata massima del periodo di prova degli apprendisti è fissata in due mesi durante i quali è reciproco il diritto di scioglimento del rapporto senza preavviso ed indennità alcuna. I termini di preavviso per il caso di risoluzione del rapporto decorrono: per gli apprendisti a mansioni impiegatizie, dal 1° al 16 di ogni mese e per gli apprendisti a mansioni non impiegatizie dal sabato di ogni settimana.

Art. 13.

Le ore di frequenza ai corsi, durante il normale orario di lavoro diurno, verranno considerate, ad ogni effetto, normali ore lavorative e come tali verranno retribuite. Il dipendente ammesso a frequentare tali corsi dovrà giustificare ogni presenza alle singole lezioni.

TITOLO III
ASSUNZIONE

Art. 14.

L'assunzione deve risultare da atto scritto nel quale saranno indicate:

a) data di assunzione;

b) durata dell'eventuale periodo di prova;

c) categoria alla quale viene assegnato il lavoratore;

d) misura della retribuzione.

Art. 15.

Sono richiesti normalmente per l'assunzione i seguenti documenti:

1) certificato penale;

2) certificato degli studi compiuti;

3) tessera per le assicurazioni sociali se ed in quanto di ragione;

4) libretto di lavoro;

5) nulla osta dell'Ufficio di Collocamento in quanto previsto per determinate categorie.

Art. 16.

Il periodo di prova, che deve risultare da atto scritto, dovrà essere contenuto nei seguenti limiti:

Categoria 1ª: fino a 4 mesi prorogabile (prima del termine del 4° mese) consensualmente a 6 mesi;

Categoria 2ª: fino a 2 mesi prorogabile (prima del termine del 2° mese) consensualmente a 3 mesi;

Categoria 3ª e 4ª (dattilografi e telefonisti) fino a mesi 2;

Categoria 4ª (fattorini, uscieri, ecc.) fino a 15 giorni;

Categoria 5ª e 6ª: fino a 14 giorni.

Durante il periodo di prova la retribuzione fissata e risultante dall'atto scritto di assunzione, non potrà essere inferiore al minimo stabilito nei contratti provinciali integrativi per la categoria a cui il lavoratore viene assegnato.

La risoluzione del contratto di lavoro durante il periodo di prova potrà avvenire in qualunque momento senza preavviso nè indennità da entrambe le parti. Trascorso il periodo di prova stabilito senza che alcuna delle parti abbia dato regolare disdetta con lettera raccomandata, il dipendente si intenderà confermato nella categoria nella quale venne assunto.

Il periodo di prova, in caso di conferma di servizio come sopra, sarà computato agli effetti dell'anzianità.

TITOLO IV

ORARIO DI LAVORO

Art. 17

L'orario normale di lavoro per tutti i dipendenti da aziende commerciali è di 45 ore settimanali.

Art. 18.

Qualora il dipendente a carattere operaio sia comandato per lavori fuori ditta (entro i limiti della città), l'orario di lavoro avrà inizio sul posto. Ove il datore di lavoro esiga che il lavoratore alla fine della giornata fuori ditta ritorni in sede, quest'ultimo cesserà il lavoro 20 minuti prima, se si trova in località servita dal servizio tranviario e 40 minuti prima se si trova in località non servita dal servizio tranviario.

In caso di trasferta saranno a carico del datore di lavoro tutte le spese sostenute dal lavoratore fuori sede quando è comandato.

Art. 19.

Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere disposti dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi secondo le esigenze dell'azienda.

I turni di lavoro devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

Art. 20.

La durata dell'interruzione meridiana non potrà essere inferiore alle due ore salvo diverso accordo fra le parti in relazione a peculiari esigenze aziendali.

In caso di orario continuato verranno applicati gli usi di piazza.

TITOLO V

LAVORO STRAORDINARIO

Art. 21.

Il lavoro straordinario non può superare le due ora giornaliere.

Le ore di lavoro straordinario verranno compensate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 50 %.

Le ore straordinarie notturne, per tali intendendosi quelle prestate dalle ore 22 alle ore 6 antimeridiane, saranno maggiorate del 65% ; anche le ore prestate nei giorni festivi godranno di tale maggiorazione.

Per la determinazione della paga oraria, il mese sarà considerato di 195 ore per il personale soggetto al trattamento del presente contratto e di 184 ore per il personale che gode del sabato semifestivo senza obbligo di recupero.

Per il personale retribuito in tutto o in parte a provvigione, la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla paga globale, tenendo conto, per la parte delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare.

Art. 22.

Le ore di lavoro straordinario devono essere notate su un particolare registro a cura del datore di lavoro.

TITOLO VI

FERIE

Art. 23.

I lavoratori di cui all'art. 1 cat. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª (personale impiegatizio), hanno diritto ad un periodo annuale di ferie di:

1) giorni correnti 12, dopo compiuto un anno di servizio;

2) giorni correnti 20, con anzianità da due a 10 anni di servizio compiuti;

3) giorni correnti 25, dall'11° anno fino al 20° anno di servizio compiuto;

4) giorni 30 in caso di anzianità superiore.

I lavoratori di cui all'art. 1 cat. 5ª e 6ª (personale non impiegatizio o salariato), hanno diritto ad un periodo annuale di ferie di giorni 10 lavorativi quando abbiano compiuto un anno di servizio e sino a 5 anni compiuti; giorni 12, quando abbiano una anzianità superiore a 5 anni.

Durante il periodo di ferie decorrono a favore del lavoratore tutte le retribuzioni fisse normalmente corrisposte.

Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, è in facoltà del datore di lavoro di stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre.

Art. 24.

I turni delle ferie non potranno essere frazionati, salvo speciali accordi, in casi eccezionali, fra le parti.

Il turno delle ferie non potrà avere inizio nè di domenica nè di giorno festivo.

Art. 25.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, trascorso il primo anno di servizio, spetteranno al personale tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza, sempre sull'ultima retribuzione globale di fatto.

Art. 26.

Al lavoratore che abbia maturato il diritto alle ferie spetterà il godimento delle ferie stesse in caso di dimissioni o in caso di licenziamento, anche se questo sia avvenuto per motivi disciplinari che importino la risoluzione del rapporto di lavoro. Quando però il licenziamento in tronco, sebbene avvenuto posteriormente è originato da fatti verificatisi prima che sia maturato il diritto alle ferie, il lavoratore non avrà alcun diritto al godimento delle ferie stesse.

Art. 27.

Soltanto in casi eccezionali la Ditta potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie per ragioni di servizio, fermo il diritto del lavoratore a completare detto periodo di ferie in epoca successiva ed il diritto altresì al rimborso di tutte le spese vive sostenute per l'anticipato ritorno.

Tali spese si intendono tanto per raggiungere la sede della Ditta, quanto per l'eventuale ritorno al luogo dal quale il dipendente è stato richiamato.

Le ferie sono irrinunziabili e non sostituibili da compenso in denaro.

Per le ferie verrà istituito presso le aziende un apposito registro con le stesse garanzie e modalità di quello prescritto per il lavoro straordinario di cui all'articolo 21 del presente contratto.

TITOLO VII

ASSENZE E CONGEDI — SERVIZIO MILITARE SOSPENSIONE DAL LAVORO

Art. 28.

Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente l'onere della prova; le assenze devono essere giustificate per iscritto presso la Ditta, entro le 48 ore per gli eventuali accertamenti.

Prolungandosi l'assenza arbitraria oltre i quattro giorni il dipendente è considerato dimissionario.

In tal caso il datore di lavoro ha diritto di esigere dal lavoratore l'indennità per mancato preavviso, anche trattenendola da quanto eventualmente potesse ancora spettargli.

Art. 29.

In casi speciali e giustificati, la Ditta potrà concedere congedi retribuiti in qualunque epoca dell'anno con diritto di dedurli dal periodo delle ferie annuali, ad eccezione dei congedi necessari al personale occupante cariche sindacali per l'adempimento dei relativi doveri.

Art. 30.

I lavoratori regolati dal presente contratto potranno richiedere, per contrarre matrimonio, al datore di lavoro un congedo straordinario non eccedente la durata di giorni 15.

Compatibilmente con le esigenze dell'azienda il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario della durata richiesta, entro il limite massimo fissato nel precedente comma nell'epoca scelta dal lavoratore.

In ogni caso, se richiesto, il datore di lavoro dovrà concedere il congedo, che non è frazionabile, con decorrenza di almeno tre giorni prima della celebrazione del matrimonio.

I lavoratori hanno l'obbligo di esibire ai datori di lavoro, alla fine del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.

Durante il periodo del congedo straordinario i lavoratori sono considerati ad ogni effetto in attività di servizio conservando il diritto alla retribuzione normalmente percepita.

Art. 31.

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva ed il richiamo alle armi non portano alla risoluzione del rapporto di lavoro ed il periodo passato in servizio militare vale a tutti gli effetti come anzianità di lavoro.

In ambedue i casi il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto finchè non venga collocato in congedo o venga inviato in licenza in attesa di congedo o licenza illimitata.

Art. 32.

Il lavoratore richiamato alle armi ha diritto alle indennità previste dalla legge ed alla retribuzione normale per un periodo di tre mesi.

Art. 33.

SOSPENSIONE DEL LAVORO

In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro, ed indipendentemente dal lavoratore, questi ha diritto alla ordinaria retribuzione per tutto il periodo di sospensione o in difetto al trattamento previsto per il licenziamento.

TITOLO VIII
MALATTIE

Art. 34.

Durante il periodo di malattia il lavoratore è considerato ad ogni effetto, in attività di servizio e come tale ha diritto a percepire, a domicilio, la normale retribuzione.

Art 35.

Il personale, in caso di malattia, ha diritto alle prestazioni stabilite dallo Statuto dell'Istituto Nazionale Assistenza di Malattia ai lavoratori del commercio, con le norme previste dal D. L. 1304 del 31 ottobre 1947.

Il datore di lavoro inoltre è tenuto a corrispondere al dipendente una integrazione pari al 50 per cento della paga globale di fatto per un periodo massimo di giorni 180.

Art. 36.

Il lavoratore ammalato ha l'obbligo di dar notizia al proprio datore di lavoro del suo stato di salute all'atto del verificarsi della malattia.

Al momento della ripresa del lavoro egli deve esibire al datore di lavoro un documento rilasciato dall'Istituto Nazionale per l'Assistenza Malattie da cui risulti la data di guarigione che importi il riacquisto della capacità lavorativa.

Art. 37

Alla scadenza di detto termine, e perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente le indennità previste dal presente contratto e ferme restando le disposizioni previste dalla legge in favore dei lavoratori.

Il lavoratore dichiarato dall'Istituto Nazionale Assistenza Malattie in grado di riprendere servizio, dovrà farlo entro 48 ore salvo i casi di legittimo impedimento, dell'accertata guarigione.

Art. 38.

Scaduto il termine fissato per la conservazione del posto, su richiesta del lavoratore ancora ammalato, il datore di lavoro potrà soprassedere al licenziamento per ulteriore periodo, durante il quale nulla è dovuto dal datore di lavoro anche se il lavoratore avesse esaurito il termine massimo di indennizzabilità stabilito dall'Istituto Nazionale Assistenza Malattie.

Il periodo di attesa di cui sopra è utile ai fini della anzianità di servizio, in caso di prosecuzione del rapporto.

Art. 39.

Nel caso di malattia per il quale a norme dello Statuto dell'Istituto Nazionale Assistenza Malattie addetti al commercio, non competa più al dipendente alcun indennizzo da parte dell'Istituto stesso, saranno applicate le norme della legge sull'impiego privato per quei dipendenti ai quali la legge stessa è applicabile.

Quando l'Istituto, a norma dell'art. 62 dello Statuto, non corrisponde le sue prestazioni per il fatto che il prestatore d'opera ammalato non risulti iscritto allo Istituto da almeno sei mesi, per il personale con mansioni impiegatizie ed operaie, il trattamento malattia, limitatamente al periodo per il quale l'Istituto non corrisponde le sue prestazioni, sarà a carico del datore di lavoro.

Art. 40.

Il rapporto d'iscrizione all'Istituto Naz. Assistenza Malattie addetti al commercio, s'intende sospeso per i lavoratori alle armi.

Per tutto il periodo del servizio militare non è dovuto all'Istituto alcun contributo sulla retribuzione che il datore di lavoro deve corrispondere per legge o per contratto al personale alle armi, come sopra detto.

Per detti lavoratori il rapporto di iscrizione si intenderà ripristinato a tutti gli effetti, sia da parte del datore di lavoro, sia da parte dell'Istituto, alla data del congedo o licenza illimitata, a partire dalla quale i lavoratori medesimi riacquisteranno il diritto alle prestazioni normali.

Art. 41.

Il rapporto di iscrizione all'Istituto Naz. Assistenza Malattia Addetti al Commercio si intende del pari sospeso per i lavoratori che siano richiamati alle armi per obblighi di leva per esigenze militari di carattere eccezionale nonchè per i lavoratori che, non avendo prestato servizio militare di leva, si arruolino volontariamente.

Art. 42.

Per quanto riguarda il trattamento in caso di puerperio le parti si richiamano alle consuetudini della piazza.

TITOLO IX
RIPOSO SETTIMANALE FESTIVITA'

Art. 43.

Per il riposo settimanale, per le festività e semifestività, saranno osservate le disposizioni legislative vigenti.

TITOLO X

MISSIONI E TRASFERIMENTI

MISSIONI

Art 44.

Ditta ha facoltà di inviare il personale in missio- emporanea fuori della propria residenza.

personale inviato in missione temporanea, fatta ısione per i viaggiatori di commercio e per perso- avente convenzioni speciali, compete:

1) il rimborso effettivo delle spese di viaggio;

2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto bagaglio;

3) il rimborso delle spese di posta, telegrafo ed al- fatte in esecuzione al mandato e nello interesse a Ditta;

4) il rimborso spese vitto alloggio e varie a piè ista.

er brevissime trasferte in città vicine, viene rim- sata la spesa effettiva del viaggio e quella di sog- no.

TRASFERIMENTI

Art. 45.

lavoratore che all'atto dell'assunzione abbia ac- ato un eventuale trasferimento e/o qualora il tra- imento sia convenuto in un accordo o regolamento ndale, non può rifiutare di trasferirsi; in caso erso sarà considerato dimissionario.

Art. 46.

n caso di trasferimento ai lavoratori compete:

) *a chi non sia capo di famiglia*:

a) rimborso delle spese effettive di viaggio secondo via più breve ed economica;

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto mobilio e dei bagagli;

c) rimborso della eventuale perdita di pigione in nto non sia stato possibile sciogliere la locazione o luogo a subaffitto, con una misura massima di sei si;

d) rimborso spese a piè di lista.

) *a chi sia capo famiglia, cioè abbia famiglia pro- a o conviva con parenti verso cui abbia obbligo di nenti*:

a) rimborso delle spese effettive di viaggio percor- do la via più breve ed economica per sè e per le sone della sua famiglia;

b) rimborso della spesa effettiva per il trasporto del bilio e dei bagagli;

c) rimborso della eventuale perdita di pigione in nto non sia stato possibile sciogliere la locazione o luogo al subaffitto, con una misura massima di sei si;

d) diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea per sè e per ciascun convivente a suo carico. Per i figli conviventi a suo carico la diaria è ridotta a tre quinti.

In caso di licenziamento il personale trasferito avrà diritto al rimborso delle spese per il ritorno suo e della famiglia nel luogo di provenienza, sempre che tale ritorno avvenga entro tre mesi dal licenziamento. salvo i casi di forza maggiore.

Art. 47.

I rimborsi di cui all'art. 46 saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento importi anche il trasporto di mobilio, il dipendente non avrà diritto a percepire tali rimborsi per un periodo superiore agli otto giorni dopo l'arrivo del mobilio.

TITOLO XI

CAUZIONE INDENNITA DI CASSA

Art. 48.

Il datore di lavoro stabilirà per iscritto di volta in volta, e con norme speciali l'ammontare delle cauzioni che devono essere prestate da quei lavoratori ai quali esso ritiene di doverle richiedere.

Le cauzioni che saranno richieste dopo l'entrata in vigore del presente contratto, dovranno essere costituite da titoli dello Stato al portatore i cui interessi ed eventuali premi andranno a favore del lavoratore, il datore di lavoro rilascerà al lavoratore regolare ricevuta con gli estremi dei titoli che gli vengono consegnati e depositati in banca con firma abbinata.

Art. 49.

Ai cassieri con responsabilità di cassa (oneri per errori) verrà riconosciuta una speciale indennità commisurata al 5% sul minimo della paga base.

TITOLO XII

ANZIANITA' DI SERVIZIO

Art. 50.

Il lavoratore per l'anzianità di servizio presso una stessa azienda o da un gruppo aziendale, intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo ad una stessa Società, ha diritto ad una maggiorazione della retribuzione (paga base) di fatto percepita nelle misure sotto indicate:

— per il primo biennio: 4 %;

— per il secondo biennio: 4 %;

— per i bienni successivi fino ad un massimo di dieci: 5 %.

Gli scatti periodici di anzianità che decorreranno dal 1° gennaio 1940 non potranno essere assorbiti da precedenti o da successive maggiorazioni di merito

L'anzianità di servizio viene calcolata dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte del personale della Ditta qualunque siano le mansioni ad esso affidate.

Le frazioni di anno saranno considerate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, salvo le eccezioni espressamente contemplate dal presente contratto.

L'interruzione del servizio per le guerre 1915-1918 e 1940-1945, saranno considerate agli effetti dell'anzianità, come non avvenute fermi restando i maggiori diritti già riconosciuti agli ex combattenti in servizio alla entrata in vigore del presente contratto.

TITOLO XIII

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 51

La risoluzione del rapporto di lavoro, per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte della Ditta, quanto in quello di dimissioni da parte del dipendente, deve essere preceduta da regolare preavviso scritto.

Per i dipendenti delle categorie: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª (impiegati), i termini di preavviso sono i seguenti:

1) per coloro che hanno fino a 5 anni di servizio compiuto:

Categoria 1ª mesi due
» 2ª mesi uno
» 3ª giorni quindici
» 4ª (impiegati) giorni 15

2) oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:

Categoria 1ª mesi 3
» 2ª giorni 45
» 3ª giorni 30
» 4ª (impiegati) giorni 25

3) oltre i dieci anni compiuti:

Categoria 1ª mesi 4
» 2ª mesi 2
» 3ª giorni 45
» 4ª (impiegati) giorni 30

Per i dipendenti di categoria 5ª e 6ª i termini di preavviso, qualunque sia l'anzianità, sono di:

giorni 18 per la categoria 5ª

giorni 12 per la categoria 6ª

I termini di disdetta di cui sopra decorrono per la categoria 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, dalla metà e dalla fine del mese, per le categorie 5ª e 6ª, dalla fine della settimana. In caso di mancato preavviso è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

Art. 52.

Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il lavoratore ha diritto ad un permesso non inferiore a due ore giornaliere.

Art. 53.

Oltre al preavviso di cui all'articolo precedente o, in difetto, oltre all'indennità corrispondente, il lavoratore, nonostante qualsiasi contraria precedente disposizione, avrà diritto in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro e ove non sussistano gli estremi del licenziamento in tronco, ad una indennità commisurata come segue:

30/30 della mensilità sulle 13 annuali dell'ultima paga base di fatto, per ogni anno di servizio prestato — le frazioni di anno saranno calcolate in dodicesimi. Per paga base di fatto si intende lo stipendio o salario percepito mensilmente, incluse le provvigioni, i premi di produzione e di vendita, gli scatti biennali, le maggiorazioni di merito, nonchè la partecipazione agli utili. La partecipazione agli utili sarà conteggiata qualora non vi sia esplicito patto contrario.

Se il lavoratore è retribuito in tutto o in parte a provvigione, ferma restando la paga base di fatto percepita, l'indennità di quiescenza sarà ragguagliata alla media delle suddette indennità sull'ultimo triennio e, se il triennio non sia stato compiuto, alla retribuzione media percepita dal lavoratore durante il servizio prestato.

Non costituiscono accessori agli effetti del presente articolo i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e le gratificazioni non contrattuali che non abbiano carattere continuativo.

Gli assegni familiari, l'indennità di famiglia, il caropane, non formano oggetto della paga base di fatto.

A decorrere dal 1° gennaio 1945, l'indennità di contingenza verrà compresa nel computo della indennità di quiescenza secondo l'ultima contingenza percepita all'atto della risoluzione del rapporto.

Art. 54.

Le indennità di licenziamento devono essere pagate al dipendente o agli aventi diritto in caso di morte, all'atto della cessazione del servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente.

In caso di ritardo dovuto a contestazioni o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà conteggiato l'interesse commerciale corrente con decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione dal servizio.

Art. 55.

In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della Ditta o quando la Ditta cedente non abbia dato il preavviso e la corrispondente indennità al personale prevista dal presente contratto in caso di licenziamento, la Ditta subentrante, ove non intenda mantenere in

servizio il personale con ogni diritto ed onere competenti per il periodo precedentemente prestato, sarà tenuta all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente Ditta come se avvenisse il licenziamento.

Art. 56.

In caso di fallimento della Ditta, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso e di anzianità stabilite nel presente contratto, come per il caso di licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato privilegiato a norma di legge.

Art. 57.

In caso di morte del dipendente spetterà al coniuge ed ai congiunti non oltre il IV grado viventi a carico, o in difetto agli eredi legittimi, l'indennità di licenziamento di cui all'articolo 53 escluso il preavviso.

Art. 58.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro saranno corrisposte, in aggiunta alle indennità di cui al presente contratto, tanti dodicesimi della gratifica Natalizia e delle ferie, per quanti sono i mesi di servizio prestato nell'anno di competenza.

TITOLO XIV

DIMISSIONI E QUIESCENZA

Art. 59.

Le dimissioni del dipendente devono essere presentate per iscritto con i preavvisi stabiliti per il caso di licenziamento.

Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli una somma corrispondente al mancato preavviso.

Il datore di lavoro può rinunciare a tale preavviso su richiesta del dipendente, facendo cessare il rapporto di lavoro.

Quando il datore di lavoro voglia di sua iniziativa far cessare il rapporto di lavoro prima della scadenza del preavviso, potrà farlo, corrispondendo però al dimissionario l'indennità relativa al periodo di anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 60.

La lavoratrice che rassegna dimissioni per contrarre matrimonio conserva il diritto alla indennità di licenziamento, escluso il preavviso, nella misura e secondo le modalità stabilite dal presente contratto, nonchè a quanto previsto dall'art. 30 del presente contratto.

Le dimissioni di cui al presente articolo debbono essere rassegnate per iscritto, osservando i termini di preavviso prescritti dal presente contratto.

Art. 61.

La corresponsione della indennità prevista dal precedente articolo dovrà essere effettuata alla lavoratrice all'atto della esibizione del certificato di matrimonio od ogni altro documento equipollente purchè tale esibizione avvenga entro sei mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 62.

Il trattamento di cui ai precedenti articoli 60 e 61 spetta ugualmente alla lavoratrice che rassegni le dimissioni in occasione di maternità non oltre il sesto mese dal parto.

Art. 63.

In caso di dimissioni del lavoratore, questi avrà diritto al 75 % dell'indennità prevista dall'art 53 solo se avrà una anzianità di servizio superiore a 2 anni compiuti ed al 100 % qualora abbia una anzianità superiore ad anni quattro.

TITOLO XV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 64.

Il trattamento economico verrà stabilito nei contratti salariali integrativi provinciali del presente contratto.

Art. 65.

Nei contratti integrativi provinciali che saranno stipulati in applicazione del presente contratto, la differenza in meno tra la retribuzione del personale femminile e quella del personale maschile, non potrà comunque superare il 12 % della retribuzione corrisposta al personale maschile.

Art. 66.

Per il personale retribuito a cottimo, le tariffe di cottimo devono essere stabilite in modo che all'operaio laborioso e di normale capacità lavorativa sia consentito un guadagno superiore alla paga base nella misura percentuale che sarà fissata nei contratti provinciali integrativi.

Art. 67

Per il personale operaio delle categorie 5ª e 6ª, le Associazioni competenti terranno conto, nella stipulazione dei contratti integrativi provinciali, delle condizioni contrattuali vigenti per le categorie similari.

Art. 68.

In coincidenza con la vigilia di Natale i datori di lavoro corrisponderanno ai propri dipendenti con qualifica impiegatizia una gratifica nella misura di 30/30 della retribuzione mensile globale ed ai propri dipendenti non aventi qualifica impiegatizia nella misura di 195 ore paga globale, intendendosi per tale una mensilità di retribuzione globale.

Art. 69.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno e sempre che sia stato superato il periodo di prova, i lavoratori di cui all'articolo precedente avranno diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratificazione per quanti sono i mesi di servizio prestato, tuttavia se il servizio prestato durante l'anno, escluso il periodo di prova, supera i sei mesi, il lavoratore avrà diritto alla intera gratifica annuale.

Art. 70.

Le retribuzioni dovranno essere corrisposte a mezzo busta paga sopra la quale dovrà essere chiaramente specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione stessa, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale contenuta nella busta stessa. Dovranno pure essere elencate sulla busta paga tutte le ritenute effettuate.

Art. 71

Nei contratti integrativi provinciali non saranno regolate materie che importino modificazioni sostanziali al presente contratto, a meno che il contratto non ne faccia espresso richiamo.

Nei contratti integrativi provinciali le retribuzioni dovranno essere concordate soltanto per le categorie di lavoratori normalmente esistenti presso le aziende.

Titolo XVI

DIVISE

Art. 72.

Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise, la spesa relativa e la manutenzione sono a carico del datore di lavoro.

Titolo XVII

NORME DISCIPLINARI

Art. 73.

Il personale ha l'obbligo di osservare nel modo più rigoroso i doveri d'ufficio e di tenere un contegno rispettoso verso i superiori, cordiale verso i propri colleghi e dipendenti, di usare modi cortesi e deferenti col pubblico, di seguire una condotta strettamente conforme ai doveri civili e privati. Egualmente il datore di lavoro dovrà tenere coi propri dipendenti rapporti cortesi e cordiali.

Il personale ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci ed il materiale che ha a sua disposizione e di cooperare alla prosperità dell'azienda.

Art. 74.

E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda o intrattenersi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della Ditta.

Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.

Il datore di lavoro a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo quanto è disposto dall'art. 21.

Il personale, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio.

Il lavoratore non potrà abbandonare il proprio posto di lavoro prima della cessazione dell'orario di lavoro.

Art. 75.

E' dovere del personale comunicare alla Ditta immediatamente ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante il congedo.

Art. 76.

L'importo delle multe per qualsivoglia mancanza disciplinare commessa dal lavoratore sarà tenuto a disposizione e devoluto ad assistenza, sia verso i dipendenti bisognosi, sia verso enti assistenziali.

Art. 77.

Il personale ha l'obbligo di osservare ogni altra norma regolante il servizio interno che potrà essere emanata dalla Ditta, in quanto non contrasti col presente contratto e che rientri pertanto nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme dovranno essere rese note con comunicazione scritta al personale.

Art. 78.

L'inosservanza dei doveri del personale, salvo i casi che richiedono l'immediato allontanamento del dipendente dall'azienda (licenziamento in tronco), dà luogo ai seguenti provvedimenti in rapporto alla entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano,

1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;

2) biasimo inflitto per iscritto per i casi di recidiva;

3) multa in misura non eccedente il 5 % delle spettanze ragguagliate a mese, per mancanze che non siano di tale gravità da consentire l'applicazione delle punizioni disciplinari riportate nel seguente paragrafo 5:

4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 3;

5) licenziamento disciplinare, con esclusione cioè, da qualsiasi preavviso ed indennità e con altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).

Salva ogni altra azione legale, il licenziamento disciplinare, ossia senza indennità, si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità, di cattiva condotta in genere ed infedeltà verso la ditta, come: abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio, la falsità o la occultazione nei rapporti e nei dati informativi, ed in quelli abituali di indisciplina.

Si considererà altresì motivo di licenziamento disciplinare, l'avere il dipendente taciuto al momento della assunzione in servizio, di circostanze tali che ove il dipendente fosse in servizio, ne avrebbero determinato il licenziamento in tronco.

I provvedimenti di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 devono essere comunicati per iscritto e motivati.

Art. 79.

Ove il dipendente sia sottoposto a procedimento penale che lo renda indegno, il datore di lavoro determinerà se, in pendenza di giudizio, debba sospenderlo dal servizio e dallo stipendio.

Dopo il giudicato definitivo, purchè completamente liberatorio, il datore di lavoro dovrà riammettere in servizio il dipendente corrispondendogli quanto di sua spettanza per la sospensione, con ogni altro diritto.

In caso di condanna, il rapporto si intende risolto di pieno diritto con gli effetti del licenziamento disciplinare senza indennità; quando il procedimento ha avuto luogo per reato non concernente la Ditta, l'indennità di licenziamento sarà tenuta a disposizione degli aventi diritto.

Art. 80.

Il dipendente non potrà trattare per proprio conto o di terzi affari nè in concorrenza, nè che interferiscano con quelli del suo datore di lavoro sia per generi di merci, sia per contraenza di clienti sotto comminatoria di licenziamento in tronco e di possibile rivalsa dei danni.

Art. 81

Riconosciuto il principio della libera organizzazione dei dipendenti nell'ambito delle leggi vigenti, il datore di lavoro terrà conto della rappresentanza del personale liberamente eletta nell'ambito della ditta, sia per promuovere d'accordo con essa una sempre più cordiale e proficua intesa per la migliore soluzione di tutti i problemi connessi ai rapporti con personale nell'ambito degli accordi sindacali, sia per la tutela degli interessi morali e materiali del personale dipendente.

Un eventuale provvedimento di licenziamento a carico dei rappresentanti dipendenti per motivi non inerenti all'esplicazione del loro mandato rappresentativo, non potrà essere adottato che in sede di apposita Commissione Paritetica Sindacale, in attesa del cui giudizio potrà comunque farsi luogo a sospensione.

TITOLO XVIII
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 82.

Le tabelle paga verranno determinate in sede di trattative del contratto integrativo provinciale e per le voci previste esplicitamente dal presente contratto.

Art. 83.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto normativo ogni azienda dovrà tenere affisso in luogo accessibile ai lavoratori copia del Contratto stesso.

Il datore di lavoro dovrà altresì affiggere in luogo accessibile ai lavoratori copia del contratto integrativo provinciale.

Nello stesso tempo ogni datore di lavoro dovrà comunicare per iscritto ai propri dipendenti la qualifica che viene loro assegnata in base al presente contratto ed il trattamento economico relativo.

Art. 84.

Il presente contratto, dal giorno della sua entrata in vigore annulla ed assorbe tutti i contratti vigenti, ferme restando le migliori condizioni in atto.

TITOLO XIX
DURATA

Art. 85.

Il presente Contratto va in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 1948 e scadrà il 31 dicembre 1948 salvo che per il trattamento in caso di licenziamento di cui all'art. 53 del presente contratto per il quale è stabilita la decorrenza dal 9 dicembre 1947.

Si considera tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stata data disdetta da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno due mesi prima della data di scadenza.

APPENDICE AL CONTRATTO NORMATIVO

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

Le Parti convengono di esaminare e decidere quanto prima in merito all'istituzione di una Cassa supplementare di previdenza di categoria nonchè in merito all'istituzione di un premio di fedeltà.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 28 LUGLIO 1960 CONCERNENTE LA SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE 30 GENNAIO 1948 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE CHE ESERCITANO PREVALENTEMENTE IL COMMERCIO CON L'ESTERO DELLA LIGURIA

L'anno millenovecentosessanta il giorno 28 del mese di luglio

tra

l'ASSOCIAZIONE LIGURE COMMERCIO ESTERO « A.L.C.E. », rappresentata dal sig. *Filippo Costa*

e

la FISASCA - C.I.S.L. rappresentata dal suo segretario provinciale sig. *Fausto Guzzonato;*

la FILMCAMS C.G.I.L. - rappresentata dal suo segretario provinciale sig. *Manlio Podestà;*

la UIDACA U.I.L. rappresentata dal suo segretario provinciale sig. *Antonino Romeo;*

con l'intervento delle rispettive organizzazioni nazionali:

la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO E TURISMO, rappresentata dal Vice presidente gr. uff. *Vincenzo Aliotta;*

la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI ED AFFINI (FISASCA), rappresentata dal Segretario generale cav. uff. *Giulio Pettinelli;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, ALBERGHI, MENSA E SERVIZI (FILMCAMS), rappresentata dal segretario nazionale *Domenico Gotta;*

l'UNIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI E AFFINI (UIDACA), rappresentata dal sig. *Attilio Carroni;*

si è convenuto

che il « Contratto Collettivo normativo regionale di lavoro per il personale dipendente da aziende commerciali di importazione ed esportazione che esercitano prevalentemente il commercio con l'estero », stipulato in Genova l'anno 1948 addì 30 del mese di gennaio e successive modificazioni e Accordo integrativo 20 luglio 1960, si applica a tutte le Aziende della Liguria che esercitano prevalentemente il commercio con l'estero,

e si precisa

che con la locuzione « Aziende che svolgono prevalentemente il commercio con l'estero » si intendono quelle Aziende importatrici e/o esportatrici e/o ausiliarie la cui attività si concreta nella immissione di merci e prodotti dal mercato estero a quello interno o viceversa, e le cui caratteristiche di struttura e di organizzazione non consentirebbero loro di sussistere ove l'attività di commercio con l'estero da esse svolta venisse, per qualsiasi motivo, a cessare, essendo tale attività elemento essenziale ed insostituibile per la stessa vita aziendale.

L'applicazione di cui sopra avrà effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali che saranno emanati ai sensi della legge 14 luglio 1959, numero 741 e che attribuiranno ai contratti sopra richiamati efficacia vincolativa erga omnes.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE 29 LUGLIO 1948 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO CON L'ESTERO DELLA LIGURIA

L'anno 1948, addì 29 del mese di luglio, in Genova

tra

l'Associazione Ligure Commercio Estero « A.L.C.E. », rappresentata dai sigg. cav. *Guglielmo Gardino*, rag. *Filippo Costa*, dott. *Edoardo Biagini*, assistiti dal signor dott. *Silvio Campana*, Segretario dell'A.L.C.E.,

e

la Camera Confederale del Lavoro di Genova Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio, rappresentata dai sigg. *Arrigo Fiz*, segretario, *Mario Ruello*, Vice segretario e dai sigg.: *Luigi Monteverde*, Segretario del Sindacato Dipendenti Case Commercio d'Oltremare e Commercio Estero, *Argus De Floriani*, *Lorenzo Garbarino*, Membro dell'Esecutivo della Federazione, assistiti dall'avv. proc. *Arnaldo Minicelli*,

dopo ampia e cordiale discussione le parti sono addivenute a stipulare il seguente accordo integrativo regionale del Contratto Collettivo Normativo Regionale di Lavoro stipulato in Genova il 30 gennaio 1948 tra le Federazioni Regionali di categoria e riferentesi ai punti più sotto segnati indicativamente individuali in:

a) rivalutazione definitiva dei salari;

b) indennità sostitutiva di mensa;

c) rivalutazione degli scatti biennali di anzianità precedenti al 1940;

d) sistemazione della retribuzione a titolo di stipendio in relazione alla indennità di contingenza;

e) revisione dell'indennità di famiglia tra le parti indicate in epigrafe si conviene e si stipula:.

Art. 1.

Gli stipendi delle categorie sottosegnate in tabella sono state rivalutate come di seguito si trascrive:

		Uomini	Donne
Categoria 1ª	L.	31.000	27.200
» 2ª	»	22.500	19.800
» 3ª	»	14.500	12.700
» 4ª	»	12.500	11.000
» 5ª inf. ai 20 anni			
— 18 20 anni	L.	8.500	7.400
— 17 18 anni	»	6.800	6.000
— 16 17 anni	»	5.700	5.100
— inf. ai 16 anni	»	5.200	4.800

Art. 2.

In pieno accordo fra le parti ed in relazione all'attuale rivalutazione degli aumenti degli stipendi si dà per definitivamente risolta anche per il futuro ogni qualsiasi richiesta inerente alla corresponsione della indennità di mensa.

Art. 3.

Come stabilito dall'art. 50 del Contratto normativo, gli scatti di anzianità sono calcolati sullo stipendio di fatto (esclusa contingenza) percepito dal lavoratore all'atto in cui si verifica il diritto dello scatto.

Gli aumenti periodici di anzianità maturati dal 1° aprile 1948 e che matureranno per il futuro devono essere ricalcolati percentualmente sul solo stipendio di fatto in atto alle singole scadenze in relazione ad ogni eventuale aumento o diminuzione dello stipendio stesso.

Gli scatti maturati anteriormente al 1° gennaio 1940 vengono rivalutati, a titolo di adeguamento, aumentando del 12% lo stipendio di fatto (esclusa contingenza) determinato dal presente accordo.

Per gli scatti invece maturati posteriormente al periodo 1° gennaio 1940 e fino alla data di decorrenza del presente accordo non si procederà a rivalutazione di sorta.

Art. 4.

Non appena nel settore industriale sarà concordata la quota della indennità di contingenza da trasferirsi nella paga base, identica quota con identiche modalità sarà trasferita sulla paga base percepita al momento dai lavoratori dipendenti da aziende esercenti in prevalenza il commercio con l'estero.

Art. 5.

Tenuto conto del recente aumento delle tabelle assegni familiari, l'indennità di famiglia viene ridotta, a partire dal 1° agosto 1948, da L. 1000 a L. 750 per i dipendenti aventi persone a carico senza prole, e da L. 1.500 a L. 1.200 per i dipendenti aventi persone a carico con prole.

Art. 6.

Il presente accordo integrativo, sciogliendo la riserva di cui al verbale di accordo 26 maggio 1948, stipulato nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro, ha decorrenza dal 1° aprile 1948, e durerà in vigore sino al 31 dicembre 1948. Si intenderà tacitamente rinnovato di tre mesi in tre mesi se non interverrà regolare disdetta da una delle parti almeno 15 giorni prima della sua scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 9 MARZO 1950 PER I DIPENDENTI DI CASE DI COMMERCIO ESTERO DELLA LIGURIA

L'anno millenovecentocinquanta addì 9 marzo in Genova

t r a

l'ASSOCIAZIONE LIGURE COMMERCIO ESTERO « A.L.C.E. », rappresentata dai signori: cav. *Guglielmo Gardino*, rag. *Filippo Costa*, dott. *Sandro Cambiaggio*, assistiti dal sig. dott. *Silvio Campana*, Segretario della A.L.C.E.;

la CAMERA DEL LAVORO DI GENOVA, Federazione provinciale lavoratori commercio, ausiliari e turismo, rappresentata dai signori: *Ruello Mario*, Segretario responsabile, *De Floriani Argus*, membro esecutivo della Federazione stessa

e

l'UNIONE PROVINCIALE LIBERI SINDACATI, Federazione provinciale dei lavoratori del commercio e affini, rappresentata dai signori: *Arrigo Fiz*, Segretario provinciale, *Muratori Nicolò*, Vice-segretario.

Dopo ampia e cordiale discussione, le Parti sono addivenute ai seguenti chiarimenti verbali e modifiche all'accordo normativo stipulato il 30 gennaio 1948; attualmente in vigore.

CHIARIMENTI A VERBALE

1) Straordinario: in relazione al titolo V art. 21 comma I le Parti convengono di interpretare che le maggiorazioni inerenti al lavoro straordinario debbano essere applicate sulla sola paga base di fatto più l'aggiunta normale della quota oraria della contingenza.

2) In riferimento al Titolo 1 e precisamente alla classifica di corrispondenti le Parti convengono di interpretare che essa compete a quei lavoratori che abitualmente compilano la corrispondenza di scienza propria su indicazione dell'argomento da parte del dirigente.

Modifiche.

1) In relazione al Titolo 1 e precisamente alla categoria 4, la voce dattilografa comune viene modificata in dattilografi di primo impiego con una anzianità di non oltre due anni.

2) In relazione al Titolo 6 ferie art. 23 per i lavoratori di categoria V e VI vengono fissate le ferie come segue:

— giorni corrisposti: 12 - dopo compiuto 1 anno di servizio fino a 10 anni di anzianità;

— giorni corrisposti: 15 - dall'inizio dell'11° anno fino a 20 anni;

— giorni corrisposti: 18 oltre i 20 anni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE 16 FEBBRAIO 1955 PER I DIPENDENTI DA CASE DI COMMERCIO ESTERO DELLA LIGURIA

L'anno 1955, addì 16 febbraio in Genova

tra

l'ASSOCIAZIONE LIGURE COMMERCIO ESTERO « A.L.C.E. », rappresentata dai signori: dott. *Ettore Gagliardi*, ragionier *Filippo Costa*, assistiti dal dott. *Silvio Campana*;

e

l'UNIONE PROVINCIALE « C.I.S.L. », rappresentanta dai signori: *Arrigo Fiz*, assistito dal sig. *Parodi Giovanni*;

la CAMERA DEL LAVORO DI GENOVA, Federazione provinciale lavoratori del commercio, rappresentata dal signor *Domenico Gotta*;

preso atto dell'opportunità di addivenire al conglobamento sulle risultanze esistenti alla data del 30 giugno 1954, in analogia a quanto già è avvenuto in altre categorie;

considerate le richieste avanzate dalle sopra indicate Organizzazioni dei lavoratori;

tenuto conto della situazione esistente nel settore delle Case operanti nel Commercio estero;

dopo ampia discussione tra le parti,

si conviene:

Art. 1.

I minimi di stipendio delle categorie previste dal vigente contratto normativo A.L.C.E. sono stabiliti come appresso, ivi compresi gli aumenti derivanti dall'assetto zonale.

	Stip. congl.	Conting.	Totale
1ª *Categoria*:			
Uomini	73.000	1.248	74.248
Donne	65.000	1.248	66.248
2ª *Categoria*:			
Uomini	57.000	950	57.950
Donne	50.000	820	50.820
3ª *Categoria*:			
Uomini	43.000	702	43.702
Donne	38.000	612	38.612
4ª *Categoria*:			
Uomini	41.000	598	41.598
Donne	35.000	520	35.520
Inferiori anni 21:			
Uomini 20-21 anni	33.500	572	34.072
» 19-20 anni	32.500	572	33.076
» 18-19 anni	32.200	520	32.720
» 17-18 anni	26.000	442	26.442
» 16-17 anni	24.500	416	24.916
» inf. 16 anni	18.800	338	19.138
Donne 20-21 anni	29.000	496	29.496
» 19-20 anni	26.000	468	26.468
» 18-19 anni	25.600	416	26.016
» 17-18 anni	22.000	390	22.390
» 16-17 anni	21.000	364	21.364
» inf. 16 anni	17.500	312	17.812

Art. 2.

I minimi tabellari di cui all'art. 1 e i conseguenti aumenti di retribuzione hanno decorrenza dal 1° gennaio 1955.

Art. 3.

In relazione all'addivenuto conglobamento ed in deroga eccezionale all'art. 21 del Contratto normativo regionale A.L.C.E. in vigore, le Parti concordano che dalla data del presente accordo il compenso per lavoro straordinario sarà calcolato con un aumento del 25% sulla paga base di fatto oraria, più la quota oraria semplice dell'indennità di contingenza.

Per le ore straordinarie notturne e festive la paga base verrà maggiorata del 35%.

Il presente accordo avrà vigore fino al 31 dicembre 1955 e si intenderà rinnovato tacitamente di semestre in semestre se non interverrà regolare disdetta da una delle due Parti almeno 15 giorni prima della sua scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959 PER I DIPENDENTI DA CASE DI COMMERCIO ESTERO DELLA LIGURIA

L'anno 1959 il giorno 30 del mese di settembre in Genova

tra

l'Associazione Ligure Commercio Estero « A.L.C.E. », rappresentata dai signori: dott. *Silvio Lagostena* e avv. *Salvatore Dal Monte;*

e

la Federazione Provinciale Addetti Servizi Commerciali ed Affini « C.I.S.L. », rappresentata dai signori: *Fausto Guzzonato,* Segretario e *Giovanni Parodi,* Vice segretario;

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio ed Aggregati « C.G.I.L. », rappresentata dai signori: *Manlio Podestà,* Segretario regionale e *Franco Fossa,* segretario;

l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commercio ed Affini, rappresentata dal sig. *Romeo Antonino,*

si conviene:

1. L'art. 50: « Anzianità di servizio » del Contratto collettivo normativo regionale di lavoro per il personale dipendente da aziende commerciali di importazione ed esportazione che esercitano prevalentemente il commercio con l'estero, viene sostituito con il seguente:

« Il lavoratore, che abbia compiuto il 21° anno di età, ha diritto, per anzianità di servizio presso una stessa azienda o gruppo di aziende, intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo ad una stessa Società, ad una maggiorazione dello stipendio base percepito (minimo tabellare più eventuali aumenti di merito) nelle misure sottoindicate

— per il 1° e 2° biennio 4 %;
— dal 3° al 12° biennio 5 %.

Gli scatti periodici di anzianità dal 1° gennaio 1940 non potranno essere assorbiti da precedenti o da successive maggiorazioni di merito.

Gli scatti decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Gli scatti di anzianità che matureranno successivamente alla data del presente accordo verranno ricalcolati ad ogni variazione dello stipendio base.

Per l'anzianità maturata fino al 30 settembre 1959 gli importi degli scatti maturati restano consolidati nella misura in atto alla predetta data.

In caso di passaggio a categoria superiore, il lavoratore mantiene l'importo in cifra degli scatti periodici maturati nella categoria di provenienza: la frazione di biennio in corso al momento del passaggio sarà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico ».

2. La voce « Corrispondenti » prevista all'art. 1 che qualifica i dipendenti di 2ª Categoria viene precisata come segue:

— corrispondenti in italiano e/o una lingua estera.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE 20 LUGLIO 1960 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ESTERO DELLA LIGURIA

L'anno millenovecentosessanta il giorno 20 del mese di luglio in Genova

t r a

l'ASSOCIAZIONE LIGURE COMMERCIO ESTERO « A.L.C.E. », rappresentata dai signori: *Filippo Costa,* dott. *Silvio Lagostena,* avv. *Salvatore Del Monte* e la sig.ra *Lina Spada* per la segreteria A.L.C.E.;

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI ED AFFINI « C.I.S.L. », rappresentata dai signori: *Fausto Guzzonato,* Segretario e *Giovanni Parodi,* Vice segretario,

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIALI ED AGGREGATI « C.G.I.L. », rappresentata dai signori: *Manlio Podestà,* Segretario regionale e *Doria Andrea;* l'UNIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIO ED AFFINI « U.I.L. », rappresentata dai signori *Romeo Antonio* e *Tagli Luigi,*

vengono stabilite le seguenti variazioni al contratto salariale e normativo attualmente in vigore:

1) aumento del 4% (quattro per cento) sugli attuali stipendi base conglobati con decorrenza 1° aprile 1961;

2) conglobamento dei punti di contingenza maturati a tutto il dicembre 1956;

3) entro il primo marzo 1963 i minimi tabellari di retribuzione del personale femminile delle aziende che svolgono il commercio estero verranno aumentati fino a raggiungere il 95% dei minimi tabellari delle corrispondenti categorie del personale maschile.

L'aumento di cui sopra sarà ripartito in 4 scaglioni del 25% cadauno con la decorrenza sotto indicata:

1° aumento dal 1° aprile 1961;
2° aumento dal 1° dicembre 1961;
3° aumento dal 1° agosto 1962;
4° aumento dal 1° marzo 1963;

4) con decorrenza 1° aprile 1961 la contingenza maturata dal 1° gennaio 1957 e successivi punti di contingenza che matureranno verranno, per il personale femminile, rivalutati al 95% del punto uomo di pari categoria;

5) le festività nazionali e infrasettimanali coincidenti con il giorno di riposo settimanale verranno retribuite con un importo pari alla retribuzione normale giornaliera compreso ogni elemento (esclusa l'indennità di famiglia e cassa); è data peraltro facoltà al datore di lavoro — invece di corrispondere il trattamento anzidetto — di far godere una giornata di riposo entro le quattro settimane successive;

6) le vertenze individuali e collettive che dovessero insorgere fra le Aziende ed il personale dipendente saranno discusse, in prima istanza fra le Associazioni sindacali firmatarie del presente accordo, per il tentativo di amichevole composizione, in sede di Associazione ligure commercio estero.

Il presente accordo avrà vigore fino al 1° marzo 1963 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non interverrà regolare disdetta da una delle Parti almeno un mese prima della sua scadenza.

Al presente accordo si allegano: *sub a)* tabella degli stipendi in vigore dal 1° aprile 1961; *sub b)* tabella del valore del punto di contingenza.

ALLEGATO *Sub*-A

CONTEGGIO NUOVI STIPENDI BASE CON DECORRENZA 1° APRILE 1961
APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1, 2 e 3 DELL'ACCORDO 20 LUGLIO 1960

	UOMINI				DONNE							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1ª *categoria.*	77.000	80.080	6.227	86.307	68.600	70.470	6.227	76.697	81.992	5.295	1.324	78.021
2ª *categoria.*	60.000	62.400	4.696	67.096	52.800	54.912	4.027	58.939	63.741	4.802	1.200	60.139
20-21 anni	45.000	46.800	4.063	50.863	39.600	41.184	3.474	44.658	48.320	3.662	915	45.573
19-20 »	39.000	40.560	4.063	44.623	34.320	35.693	3.474	39.167	42.392	3.225	806	39.973
3ª *categoria.*	45.000	46.800	3.481	50.281	39.800	41.392	3.001	44.393	47.767	3.374	843	45.236
20-21 anni	36.000	37.440	3.351	40.791	31.680	32.947	2.822	35.769	38.751	2.982	745	36.514
19-20 »	33.750	35.100	3.222	38.322	29.700	30.888	2.557	33.445	36.406	2.961	740	34.181
18-19 »	33.750	35.100	2.952	38.052	29.700	30.888	2.359	33.247	36.149	2.902	725	33.972
17-18 »	27.000	28.080	2.549	30.629	23.760	24.710	2.160	26.870	29.098	2.228	557	27.427
4ª *categoria.*	41.000	42.640	2.952	45.592	36.080	37.523	2.543	40.066	43.312	3.246	811	40.877
20-21 anni	33.500	34.840	2.823	37.663	29.480	30.659	2.432	33.091	35.780	2.689	672	33.763
19-20 »	32.500	33.800	2.748	36.548	28.600	29.744	2.284	32.028	34.721	2.693	673	32.701
18-19 »	32.200	33.488	2.568	36.056	28.336	29.469	1.999	31.468	34.253	2.785	696	32.164
17-18 »	26.000	27.040	2.168	29.208	22.880	23.795	1.830	25.625	27.748	2.123	531	26.156
16-17 »	24.500	25.480	2.053	27.533	21.560	22.422	1.738	24.160	26.156	1.996	499	24.659
infer. ai 16 anni.	18.800	19.552	1.622	21.174	17.500	17.206	1.515	18.725	20.115	1.390	347	19.072

Leggenda:

(1) Stipendio al 31 marzo 1961 in base all'accordo 17 luglio 1958 e accordo integrativo 9 marzo 1960. — (2) Stipendio base maggiorato del 4% con decorrenza 1 aprile 1961, — (3) Quota di contingenza da conglobare con decorrenza 1 aprile 1961 (punti contingenza maturati a tutto il dicembre 1956). — (4) Stipendio conglobato in vigore dal 1 aprile 1961. — (5) Stipendio donne al 31 marzo 1961 in base all'accordo 17 luglio 1958 e accordo integrativo 9 marzo 1960. — (6) Stipendio base maggiorato del 4% con decorrenza 1 aprile 1961. — (7) Quota di contingenza da conglobare con decorrenza 1 aprile 1961. — (8) Stipendio conglobato in vigore dal 1 aprile 1961. — (9) Paghe femminili rivalutate al 95% delle retribuzioni maschili. — (10) 100 % della differenza per la rivalutazione delle paghe femminili al 95% da ripartirsi in quattro scaglioni. — (11) Differenza di cui al punto (10) ridotta al 25% - cioè quota di ciascun scaglione. — (12) Stipendio conglobato in vigore dal 1 aprile 1961.

Osservazioni. 1ª categoria donne: la maggiorazione del 4% è stata calcolata sullo stipendio di L. 67.760 in quanto considerando la riduzione del 12% precedentemente percepivano L. 840 in più. — 4ª categoria donne: inferiori anni 16 - la maggiorazione del 4% è stata calcolata sullo stipendio di L. 16.544 in quanto considerando la riduzione del 12% precedentemente percepivano L. 956 in più.

ALLEGATO *sub b*)

Tabella delle variazioni della indennità di contingenza (importo in lire) del personale femminile per ogni punto di variazione del costo della vita - a decorrere dal 1° aprile 1961.

GRUPPO TERRITORIALE A DONNE

Categoria 1ª	34,23
Categoria 2ª	
Superiori 21 anni	24,51
Inferiori 21 anni	21,26
Categoria 3ª	
Superiori 21 anni	18,24
20 21 anni	17,52
19 20 anni	16,83
18 19 anni	15,45
17 18 anni	13,30
Categoria 4ª	
Superiori 21 anni	15,45
20 21 anni	14,76
19 20 anni	14,33
18 19 anni	13,42
17 18 anni	11,34
16 17 anni	10,67
Inferiori 16 anni	8,50

Visti, l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 534.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini della provincia di Bolzano e dei lavoranti barbieri e parrucchieri della provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;

Visti, per la provincia di Bolzano:

— il contratto collettivo 15 ottobre 1955, per i lavoratori dipendenti da aziende artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro;

— l'accordo collettivo 14 luglio 1958, relativo alla proroga, con modifiche, del predetto contratto collettivo 15 ottobre 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro;

Visti, per la provincia di Trento:

— l'accordo collettivo 9 novembre 1956, per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane di barbiere e parrucchiere, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio e Aggregati Sindacato Barbieri;

— l'accordo collettivo 15 aprile 1958, e relativa tabella, per i lavoranti barbieri e parrucchieri, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 9 novembre 1956;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 1 della provincia di Bolzano, in data 23 aprile 1960, n. 4 della provincia di Trento, in data 21 marzo 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Bolzano, il contratto collettivo 15 ottobre 1955, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane di barbieri, parrucchieri e affini. l'accordo collettivo 14 luglio 1958, relativo alla proroga, con modifiche, del predetto contratto collettivo 15 ottobre 1955;

— per la provincia di Trento, l'accordo collettivo 9 novembre 1956, relativo agli apprendisti dipendenti da aziende artigiane di barbiere e parrucchiere, l'accordo collettivo 15 aprile 1958, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti barbieri, parrucchieri ed affini, della provincia di Bolzano e di tutti i lavoranti barbieri e parrucchieri della provincia di Trento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, *foglio n.* 24. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 15 OTTOBRE 1955 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE DI BARBIERI, PARRUCCHIERI E AFFINI, ESCLUSI GLI APPRENDISTI, DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

In Bolzano, addì 15 ottobre 1955,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO di Bolzano, in persona del suo Presidente cav. *Hans Marchio*, con l'intervento di una delegazione di artigiani barbieri e parrucchieri presieduta dal Presidente del Gruppo Provinciale Barbieri, Parrucchieri e Affini, sig. *Antonioli Athos*, e composta dai signori *Friso Bruno, Gramegna Mario, Hofer Antonio, Perathoner Alfonso, Randeu Giuseppe, Sirabella Giuseppe* e *Vettori Tiziano*, assistiti dal Segretario dell'Associazione dott. *Mario Ricci* e da *Bruno Bauhofer*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Bolzano e Provincia, in persona del Segretario generale *Piero Arbanasich*, con l'intervento di una delegazione operaia composta dai lavoranti *Tognolo Renzo*, Segretario del Sindacato, *Cavallaro Enos, Guaraldo, Walter, Talpo Romolo* e *Scanavacca Eros*;

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LIBERI FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO, in persona del Segretario provinciale cav. *Giuseppe Cestari*;

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO Sede provinciale di Bolzano, in persona del suo Segretario *Bolzoni Antonio*;

si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti da aziende di barbieri, parrucchieri e affini, esclusione fatta per gli apprendisti — convenendo le parti di disciplinare l'apprendistato con separato accordo — esercenti nel territorio della provincia di Bolzano.

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione dei lavoranti è fatta in conformità alle norme di legge regolanti la materia.

Art. 2.

DOCUMENTI

All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:

a) carta d'identità o documento equipollente;

b) libretto di lavoro;

c) stato di famiglia.

E' facoltà del datore di lavoro richiedere il certificato penale, nonchè i certificati di lavoro relativi ad eventuali precedenti occupazioni.

L'operaio dovrà altresì dichiarare il luogo della sua residenza.

Art. 3.

VISITA MEDICA

Il dipendente potrà essere sottoposto a visita medica da parte di un medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 4.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione al lavoro del personale s'intende sempre fatta per un periodo di prova. Tale periodo resta fissato in una settimana lavorativa, per lavoranti parrucchieri da uomo ed in due settimane lavorative per lavoranti parrucchieri per signora, prorogabili di comune accordo fino a due settimane per lavoranti parrucchieri per uomo e fino a tre settimane per i lavoranti parrucchieri per signora.

Durante tale periodo è reciproco diritto alla risoluzione del rapporto in qualsiasi momento senza preavviso né relativa indennità sostitutiva. Il lavoratore non confermato o che non creda di proseguire nel rapporto di lavoro, avrà diritto alla retribuzione fissata contrattualmente per la categoria per la quale è stato assunto e per il periodo di lavoro effettivamente prestato.

Trascorso il periodo di prova il datore di lavoro confermerà normalmente per iscritto l'assunzione, indicando la qualifica alla quale il lavoratore è assegnato; dopo il periodo di prova, l'anzianità decorrerà, a tutti gli effetti, dal giorno di assunzione.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 60 ore settimanali, salvo le deroghe ed eccezioni di legge.

Art. 6.

GIORNI FESTIVI

Per quanto riguarda le festività si fa riferimento al calendario delle festività stabilite con decreto del Vice-Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, e in mancanza, delle leggi.

Il trattamento economico dovuto a norma di legge e del presente contratto per le festività sia nazionali che infrasettimanali, è determinato come segue:

a) quando la festività non è goduta per intero o in parte per il trattamento economico è assolto con la percentuale di cui all'art. 9;

b) le festività godute sono invece compensate nella retribuzione settimanale di cui all'art. 11 comprensiva del trattamento per le suddette festività.

Art. 7.

RIPOSO SETTIMANALE

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica o di lunedì a seconda della consuetudine dell'azienda.

Art. 8.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui al precedente art 5.

Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.

Le percentuali di aumento per lavoro straordinario notturno e festivo, sono le seguenti:

lavoro straordinario	17 %
lavoro notturno	25 %
lavoro festivo	30 %

Le percentuali suddette vengono calcolate sulla retribuzione globale contrattuale e non sono cumulabili tra di loro, intendendosi che la percentuale maggiore assorbe quella minore.

Art. 9.

FERIE, FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI NON GODUTE E GRATIFICA NATALIZIA

Agli effetti del presente contratto le ferie, festività nazionali e infrasettimanali non godute e la gratifica natalizia, vengono riunite in un unico istituto, il cui trattamento economico è assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva sulla retribuzione globale contrattuale settimanale per i periodi di lavoro normale effettivamente prestato del 13 % (di cui il 5 % per ferie e festività non godute).

Al lavoratore deve essere concesso in ogni caso il godimento di almeno 6 giorni di ferie all'anno.

In caso di assenza per malattia o per infortunio al lavoratore è dovuta la differenza fra l'importo della percentuale, o della paga in caso di festività non retribuita con la percentuale ed il trattamento economico allo stesso corrisposto per ferie, gratifica natalizia e festività, dall'Istituto assicuratore.

Gli importi della percentuale di cui al presente articolo, saranno di regola corrisposti da parte dell'azienda nel modo seguente:

— il 5% in aggiunta alla retribuzione settimanale:

— il 5% alla vigilia di Natale;

— il 3% all'atto della concessione delle ferie.

Sia le percentuali pagate che quelle accreditate, dovranno risultare nel prospetto paga.

Art. 10.

QUALIFICHE

La classificazione degli operai è fatta in base alle seguenti categorie:

a) lavorante di 1ª categoria;

b) lavorante di 2ª categoria;

c) lavorante di 3ª categoria;

d) lavorante di 4ª categoria o mezzo lavorante.

L'inquadramento dei dipendenti nelle categorie previste dal presente articolo verrà effettuato dai datori di lavoro.

Art. 11.

RETRIBUZIONE

La retribuzione settimanale, riferita a dieci ore giornaliere di lavoro, da corrispondere ai lavoratori barbieri, parrucchieri ed affini, è conglobata in tutti i suoi elementi e resta stabilita nella seguente misura:

		Uomo	Donna
lavorante di 1ª categoria	L.	6.000	4.500
lavorante di 2ª categoria	»	5.300	4.000
lavorante di 3ª categoria	»	4.700	3.500
lavorante di 4ª categoria	»	3.800	3.000

Per il personale dai 18 ai 20 anni le suddette cifre si intendono ridotte del 15% mentre per quello dai 16 ai 18 anni si intendono ridotte del 30%.

Le retribuzioni settimanali suddette valgono per il comune di Bolzano; s'intendono ridotte del 5% per il comune di Merano, del 10% per i comuni di Bressanone, Brunico e Vipiteno e del 15% per i restanti Comuni della Provincia.

Art. 12.

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

Il pagamento della retribuzione verrà effettuato a settimana, osservando le norme di legge regolanti la materia.

Art. 13.

ASSUNZIONE PROVVISORIA (Cambi)

Si intende personale provvisorio quello assunto per non oltre tre mesi consecutivi in sostituzione di altro personale assente per permesso o per malattia; esso dovrà, al momento dell'assunzione essere avvisato per iscritto della provvisorietà del rapporto, restando inteso che, alla scadenza del rapporto stesso in conseguenza del ritorno al lavoro del lavoratore assente per permesso o malattia, non gli competerà nè il preavviso, nè l'indennità di licenziamento.

La retribuzione per cambi sarà quella fissata per la categoria corrispondente all'art. 11 del presente contratto, ragguagliata a giornate (1/6) e maggiorata della percentuale del 25%. Tale percentuale è comprensiva della percentuale del 13% dovuta a norma dell'art. 9 per ferie, gratifica natalizia e festività non godute.

Art. 14.

MANCIE

Sono ammesse le mancie ad esclusivo vantaggio del personale addetto alla bottega.

Per la conservazione e la ripartizione delle mancie si conviene che nessuna responsabilità e nessun onere potrà essere riconosciuto o accollato al datore di lavoro intendendosi in tal modo che, sia la conservazione, sia la ripartizione, spetta ai lavoratori stessi.

I familiari del titolare dell'azienda, qualora disimpegnino le stesse mansioni dei lavoranti, o degli apprendisti, osservando lo stesso orario di lavoro normale, non potranno essere esclusi dalla ripartizione delle mancie.

Non sono considerati mancie i sovraprezzi di tariffa corrisposta dai clienti direttamente al datore di lavoro che ha personalmente eseguita la relativa prestazione.

Art. 15.

INDENNITÀ PER USURA DEGLI ATTREZZI E DEL CAMICE

Il lavorante è tenuto ad avere la necessaria dotazione di arnesi e a provvedersi di un camice bianco. Il camice deve essere decoroso e mantenuto costantemente pulito.

A titolo di parziale indennizzo per l'usura degli attrezzi e dei camici, spetta a tutto il personale una indennità da corrispondersi in ragione dell'1% sulla paga globale stabilita all'art. 11 per la rispettiva categoria.

Art. 16.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

L'assenza in caso di malattia deve essere comunicata dall'operaio al datore di lavoro entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza salvo casi di giustificato comprovato impedimento. Alla comunicazione dovrà far seguito, da parte dell'operaio, l'invio del certificato medico attestante la malattia. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia dello operaio da un medico di sua fiducia. In caso di malattia, l'operaio non in prova avrà diritto alla conservazione del posto nel periodo di dodici mesi consecutivi, per un massimo di:

— 3 mesi, se ha una anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti;

— 6 mesi, se ha una anzianità di servizio superiore a 10 anni di servizio compiuti.

Ove l'operaio si ammali più volte nel corso di dodici mesi consecutivi i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma.

L'operaio, già in preavviso di licenziamento usufruisce del trattamento sopraindicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine massimo di conservazione del posto risultante dalle norme precedenti, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o dei suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto corrispondendo all'operaio stesso la liquidazione delle indennità relative (preavviso e indennità di anzianità) come in caso di licenziamento.

Analogamente nel caso in cui la malattia perduri oltre il termine di cui sopra, l'operaio che non sia in condizioni di riprendere il lavoro, potrà chiedere la risoluzione del rapporto con diritto ad una indennità nella misura prevista per il caso di licenziamento.

L'operaio che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia, non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.

Art. 17

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

In caso di chiamata alle armi dell'operaio per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.L. 13 settembre 1946, n. 303, a norma delle quali il rapporto di lavoro rimane sospeso, per tutto il periodo di servizio militare e l'operaio stesso ha diritto alla conservazione del posto.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. Anche per esso si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Tanto nel caso di richiamo alle armi, quanto per quello di chiamata di leva, l'operaio è tenuto a presentarsi al datore di lavoro entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare, in difetto, l'operaio sarà considerato dimissionario.

Art. 18.

CONGEDO MATRIMONIALE

Per il congedo matrimoniale, valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato in materia in data 31 maggio 1941. In base a tale accordo gli operai di ambo i sessi hanno diritto in occasione di matrimonio ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi con il compenso previsto dal predetto accordo.

Il congedo matrimoniale di cui sopra, non potrà essere computato sul periodo delle ferie annuali nè potrà essere considerato in tutto o in parte come periodo di preavviso di licenziamento.

La richiesta del congedo deve essere avanzata — salvo casi eccezionali — dall'operaio con un preavviso di almeno 6 giorni. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i trenta giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.

Art. 19.

GRAVIDANZA E PUERPERIO

Per il presente titolo valgono le norme della legge 26 agosto 1950 per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri » nonchè le successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20.

ASSENZE

Tutte le assenze devono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo caso di giustificato e comprovato impedimento.

L'assenza non giustificata sarà punita con una multa non superiore al 10% della retribuzione corrispondente alle ore non lavorate.

Potrà essere licenziato, senza preavviso nè eventuali indennità, l'operaio che sia rimasto assente ingiustificato per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni successivo al festivo.

L'assenza, ancorchè giustificata o autorizzata, non dà diritto alla decorrenza della retribuzione.

Art. 21

DISCIPLINA AZIENDALE

Il lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale.

Egli dovrà conservare il rapporto di cordialità con i compagni di lavoro, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.

In armonia con la dignità personale del lavoratore i superiori imposteranno i rapporti con il dipendente a sensi di collaborazione.

Art. 22.

RISARCIMENTO DANNI

I danni da risarcire a mezzo trattenuta dovranno essere contestati al lavoratore, entro un mese dal loro accertamento. La valutazione del danno dovrà essere effettuata obiettivamente.

Le trattenute relative non potranno in nessun caso superare il 10% della retribuzione. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro ha facoltà di trattenere dalla somma dovuta al dipendente, in unica soluzione quanto rimanesse ancora da trattenere a titolo di risarcimento danni.

Art. 23.

MULTE E SOSPENSIONI

Previa contestazione della mancanza all'interessato, il datore di lavoro potrà infliggere la multa nei seguenti casi:

a) allontanamento arbitrario dal lavoro;

b) guasti colposi al materiale o ritardata comunicazione di eventuali guasti agli utensili e macchinari;

c) introduzione di bevande alcooliche o fumare in negozio senza autorizzazione del datore di lavoro o di chi ne fa le veci;

d) ritardo dell'inizio del lavoro in relazione allo orario di apertura o chiusura o anticipo della cessazione del lavoro;

e) in genere ogni mancanza che rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda, nonchè al regolare andamento del lavoro.

Nei casi di recidiva o maggiore gravità si potrà applicare la sospensione dal lavoro.

La multa non potrà eccedere l'importo di mezza giornata di retribuzione, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, non potrà essere di durata superiore ai tre giorni.

Art. 24.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

Il licenziamento dell'operaio non in prova, attuato non ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 26, o le sue dimissioni, potranno aver luogo con un preavviso dato normalmente per iscritto, di una settimana.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza del presente termine, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso

Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto da lui dovuto all'operaio un importo corrispondente alla normale retribuzione per il periodo di preavviso, da questi non dato o non compiuto.

L'azienda può esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendo la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.

Art. 25.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 26, si applicano le seguenti norme:

a) per l'anzianità di servizio precedente al 1° gennaio 1955 l'indennità di licenziamento sarà corrisposta nella misura di due giorni di retribuzione globale contrattuale per ogni anno di servizio prestato;

b) per l'anzianità di servizio maturata successivamente al 1° gennaio 1955:

— tre giorni di retribuzione globale contrattuale per i primi due anni di servizio prestato;

— cinque giorni di retribuzione globale contrattuale per ciascuno degli anni dal terzo al decimo di servizio prestato;

— sette giorni di retribuzione globale contrattuale per ciascuno degli anni successivi al decimo anno di anzianità.

Trascorso il primo anno di anzianità ininterrotta, di servizio prestato presso l'azienda le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi.

Art. 26.

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

Possono essere licenziati senza preavviso nè indennità di licenziamento i lavoranti colpevoli di:

a) mancanza verso il datore di lavoro o chi per esso;

b) furti o danneggiamenti volontari all'attrezzatura o al materiale;

c) rifiuto di servire il cliente durante l'orario di lavoro;

d) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi;

e) risse nell'azienda;

f) esecuzione di lavoro a vantaggio proprio anche fuori dell'azienda (concorrenza);

g) recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo alla applicazione della sospensione a anche di multa ripetuta, oppure quando siano stati comunicati due provvedimenti disciplinari di cui all'art. 23, negli ultimi due anni;

h) reati per i quali siano intervenute condanne penali e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro ed in genere mancanze che rendano comunque incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 27.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte del lavoratore l'indennità di licenziamento di cui all'art. 25 sarà corrisposta in base alle disposizioni dell'art. 2122 Codice civile.

Art. 28.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nella applicazione del presente contratto, le vertenze individuali che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, verranno sottoposte all'esame dell'Associazione Provinciale dell'Artigianato e delle competenti Organizzazioni dei Lavoratori, fermo restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.

Le controversie collettive sull'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.

Art. 29.

LAVORO ACCESSORIO

Il personale è tenuto a collaborare al mantenimento dello stato di pulizia del negozio, con esclusione dei lavori pesanti (pulizia delle impannate, lucidatura del pavimento, ecc.).

Art. 30.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso o qualsiasi altra trasformazione della azienda non risolvono il rapporto di lavoro, e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

In caso di fallimento dell'azienda seguito da licenziamento di personale, questo conserverà il diritto della indennità di licenziamento e di quanto altro gli compete in base al presente contratto.

Art. 31.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le disposizioni del presente contratto sostituiscono tutte le norme di precedenti contratti o accordi in vigore nella provincia di Bolzano, e sono, nell'ambito di ogni istituto correlativi e inscindibili fra loro. Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni eventualmente più favorevoli dei lavoratori attualmente in servizio, le quali continueranno ad essere mantenute *ad personam*.

Art. 32.

DECORRENZE E DURATA

Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 1955, il contratto avrà la durata di anni 2 da tale data, esso sarà rinnovabile di anno in anno se non verrà disdetto almeno tre mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata R.R.

DICHIARAZIONI A VERBALE

Per l'apprendistato, in attesa della integrazione contrattuale della disciplina di legge, restano ferme le disposizioni di cui al contratto provinciale 25 gennaio 1950.

All'atto dell'entrata in vigore del presente contratto, i datori di lavoro comunicheranno per iscritto ai loro dipendenti in servizio, la categoria alla quale sono assegnati in base all'art. 10 del presente contratto. Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito, saranno risolte da una Commissione nominata dalle Associazioni stipulanti il presente contratto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 14 LUGLIO 1958 RELATIVO ALLA PROROGA, CON MODIFICHE, DEL CONTRATTO COLLETTIVO 15 OTTOBRE 1955 PER I LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

In Bolzano, addì 14 luglio 1958,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO di Bolzano, in persona del suo Presidente *Fritz Selva,* con l'intervento di una delegazione di artigiani barbieri e parrucchieri presieduta dal Presidente del Gruppo Provinciale dei Barbieri, Perrucchieri e Affini *Anton Hofer,* e composta dai signori: *Friso Bruno, Antonioli Athos, Gramegna Mario, Perathoner Alfonso, Randeu Josef, Schick Anton* e *Vettori Tiziano* di Bolzano, *Tychatschek Richard, Rufinatscha Theodor, Marchesini Giuseppe* e *Ravazzolo Vittorio* di Merano, *Degli Esposti Bruno* di Bressanone, *Cristoforetti Rudi* di Bronzolo, *Drassi Josef* di Appiano, *Auert Ernesto* di Brunico, *Graf Josef* di Prato allo Stelvio, *Verdross Leo* di Lasa e *Larch Luigi* di Vipiteno, assistiti dal Segretario dell'Associazione dott. *Mario Ricci* e dal sig. *Bruno Bauhofer*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Bolzano e Provincia, in persona del suo Segretario *Arbanasich Pietro* e del sig. *Garau Marco,* membro della Commissione esecutiva camerale, con l'intervento di una delegazione operaia composta dai lavoranti *Tognolo Renzo,* Segretario del Sindacato, *Scanavacca Eros, Talpo Romolo, Verant Emilio, Lega Angela* e *Weyer Herta* di Bolzano, *Santambrogio Bruno* e *Danieli Italo* di Merano;

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI Federazione Provinciale Sindacati addetti al commercio in persona del Segretario provinciale cav *Giuseppe Cestari*;

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO Camera Sindacale di Bolzano, in persona del suo Segretario *Antonio Bolzoni,* si è convenuto di prorogare fino al 1° luglio 1960 la validità del Contratto collettivo provinciale di lavoro per i lavoranti barbieri e parrucchieri della provincia di Bolzano del 15 ottobre 1955, con le seguenti modifiche:

Art. 1.

All'art. 5 relativo all'orario di lavoro, è aggiunto il seguente comma:

« le ore di lavoro compiute dal lavoratore oltre le 55 e fino all'orario normale di cui sopra, saranno compensate con un importo pari al 2% della retribuzione settimanale per ogni ora lavorata ».

Art. 2.

L'art. 11 relativo alla retribuzione, è sostituito dal seguente:

« La retribuzione settimanale conglobata, riferita a 55 ore settimanali di lavoro da corrispondersi ai lavoranti barbieri, parrucchieri e affini, resta stabilita nella seguente misura:

	Uomo	Donna
lavorante di 1ª categoria	L. 6.400	4.800
lavorante di 2ª categoria	» 5.650	4.260
lavorante di 3ª categoria	» 4.990	3.730
lavorante di 4ª categoria	» 4.050	3.210

Per il personale dai 18 ai 20 anni, le suddette cifre si intendono ridotte del 15%, mentre per quello dai 16 ai 18 anni si intendono ridotte del 30%.

Le retribuzioni settimanali suddette valgono per il comune di Bolzano; s'intendono ridotte del 5% per il comune di Merano, del 10% per i comuni di Brunico, Vipiteno e Bressanone, e del 15% per i restanti Comuni della Provincia.

La differenza tra la nuova retribuzione e gli ammontare della precedente retribuzione e cioè:

	Uomo	Donna
lavorante di 1ª categoria	L. 400	300
lavorante di 2ª categoria	» 350	260
lavorante di 3ª categoria	» 290	230
lavorante di 4ª categoria	» 250	210

con le riduzioni previste per i lavoranti dai 18 ai 20 anni e dai 16 ai 18 anni e rispettivamente per i comuni di Merano, Bressanone e Brunico, Vipiteno ed i restanti Comuni della Provincia, saranno riportate in cifre sulla retribuzione di fatto percepita dai singoli lavoranti ».

Art. 3.

L'art. 9 relativo alle ferie, festività nazionali e infrasettimanali non godute e gratifica natalizia, è sostituita dal seguente:

« agli effetti del presente contratto, le ferie, festività nazionali e infrasettimanali non godute e la gratifica natalizia, vengono riunite in un unico Istituto, il cui trattamento economico è assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva sulla retribuzione globale contrattuale settimanale per i periodi di lavoro normale effettivamente prestato del 14% (di cui il 6% per ferie, festività non godute).

Il lavoratore ha diritto a 12 giorni l'anno di ferie, di cui deve godere almeno 6 giorni.

In caso di malattia o di assenza o per infortunio al lavoratore è dovuta la differenza fra l'importo della percentuale, o della paga in caso di festività non retribuita con la percentuale, ed il trattamento economico allo stesso corrisposto per ferie, gratifica natalizia, festività dall'Istituto assicuratore.

Gli importi della percentuale suddetta, unitamente a quelli della percentuale di cui all'art. 15, saranno accantonati a fare tempo dal 1° gennaio 1959, presso l'Istituto bancario secondo le modalità di versamento che saranno stabilite da comune accordo.

Art. 4.

Il presente accordo entra in vigore dal 1° luglio 1958 e scade il 1° luglio 1960.

Prima della scadenza le parti s'incontreranno per la rinnovazione del presente accordo salariale, nello stesso spirito che ha presieduto alla trattativa.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 9 NOVEMBRE 1956 PER GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI BARBIERE E PARRUCCHIERE DELLA PROVINCIA DI TRENTO

l'Unione Provinciale degli Artigiani di Trento, rappresentata dal suo Presidente cav. *Antonio Ketmaier,* assistito dal segretario sig. *Faifer Oscar,*

e

la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio e Aggregati Sindacato Barbieri rappresentata dal sig. *Carlo Golser*;

hanno stipulato il presente accordo collettivo di lavoro da valere per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane di barbiere e parrucchiere della Provincia di Trento.

Art. 1.

DURATA DELL'APPRENDISTATO

La durata dell'apprendistato è fissata in anni cinque.

Art. 2.

GRATIFICA NATALIZIA

La gratifica natalizia è fissata in una settimana.

Art. 3.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E DI PREAVVISO

In caso di licenziamento dell'apprendista si dovrà dare un preavviso di 8 giorni e l'indennità di licenziamento pari a due giornate di retribuzione per ogni anno di servizio prestato.

All'apprendista dimissionario non spetta alcuna indennità di anzianità; esso dovrà dare il preavviso di 8 giorni.

Art. 4.

MINIMI SALARIALI APPRENDISTI DAL NOVEMBRE 1956

	Retribuzione settimanale	
	Uomini	Donne
Primo semestre	600	500
Secondo semestre	900	800
Terzo semestre	1.200	1.000
Quarto semestre	1.800	1.300
Quinto semestre	2.400	1.800
Sesto semestre	3.000	2.300
Settimo semestre	3.900	2.500
Ottavo semestre	4.500	3.000
Nono semestre	5.100	3.500
Decimo semestre	5.700	4.000

Per tutto quanto non contenuto nel presente accordo valgono le norme contenute nella legge 19 gennaio 1955 n. 25 per la disciplina dell'apprendistato.

Decorrenza 9 novembre 1956. Valido fino a disdetta da parte di uno dei contraenti.

Trento, 9 novembre 1956

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

...CCORDO COLLETTIVO 15 APRILE 1958 PER I LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERI DI TRENTO E PROVINCIA

...giorno 15 aprile 1958

tra

...IONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI di Trento, rap...entata dal suo Presidente sig. *Antonio Ketmaier,*

e

...EDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMER...DI TRENTO, rappresentata dal sig. *Carlo Golser,*

...ito stipulato il seguente accordo.

Art. 1.

...retribuzioni della categoria lavoranti barbieri di ...ito e Provincia sono fissate nella misura come da ...lla qui allegata.

Art. 2.

...presente accordo entra in vigore dal 28 aprile 1958 ...rà la durata di un anno e lo stesso si intenderà ...ovato se non verrà disdetto da ambo le parti entro ...iorni prima della sua scadenza.

TABELLA SALARIALE BARBIERI E PARRUCCHIERI
in vigore dal 28 aprile 1958

		Retribuzione settimanale
Lavoranti barbieri:		
di I cat. sup. ai 20 anni	L.	8.500
di I cat. dai 18 ai 20 anni	»	7.785
di II cat. sup. ai 20 anni	»	8.040
di II cat. dai 18 ai 20 anni	»	7.350
di III cat. sup. ai 20 anni	»	6.915
di III cat. dai 18 ai 20 anni	»	6.035
Personale femminile:		
di I cat. sup. ai 20 anni	L.	6.460
di I cat. dai 18 ai 20 anni	»	5.995
di II cat. sup. ai 20 anni	»	5.960
di II cat. dai 18 ai 20 anni	»	5.530
di III cat. sup. ai 20 anni	»	4.900
di III cat. dai 18 ai 20 anni	»	4.460

Ferie: 8 giorni all'anno consecutivi.

Gratifica natalizia: 7 giorni all'anno

Indennità licenziamento: per il primo anno di anzianità ininterrotta 4 giorni di salario.

per gli anni successivi al primo: 2 giorni di salario per ogni anno di lavoro.

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 535.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti delle imprese private esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la revisione del trattamento economico dei dirigenti delle imprese private esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie:

— l'accordo collettivo nazionale 20 settembre 1946;

— l'accordo collettivo nazionale 13 dicembre 1946, entrambi stipulati tra la Federazione Nazionale Imprese di Trasporti e la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali;

Visto l'accordo collettivo nazionale 28 marzo 1947 per la modifica degli articoli 2, 6, 7, 11 e 14 del contratto collettivo nazionale 26 agosto 1939 per i dirigenti delle imprese private esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie, stipulato tra la Federazione Nazionale Imprese di Trasporti, la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate di Trasporto e la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali;

Visti, per la revisione del trattamento economico dei dirigenti delle imprese private esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie:

— l'accordo collettivo nazionale 10 luglio 1947;

— l'accordo collettivo nazionale 11 settembre 1947;

— l'accordo collettivo nazionale 25 novembre 1947, tutti stipulati tra la Federazione Nazionale Imprese Trasporti e la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali;

— l'accordo collettivo nazionale 25 maggio 1949, stipulato tra la Federazione Nazionale Imprese Trasporti, l'Unione Nazionale Imprese Trasporti e la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali;

Visto il contratto collettivo nazionale 12 novembre 1949 per i dirigenti delle imprese private esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie, stipulato tra la Federazione Nazionale Imprese Trasporti, l'Unione Nazionale Trasporti in concessione e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;

Visto l'accordo collettivo nazionale 12 gennaio 1951 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti delle imprese private esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie, stipulato tra le medesime parti, di cui al predetto contratto collettivo 12 novembre 1949;

Visto l'accordo collettivo nazionale 31 luglio 1952 per la elevazione del massimale di previdenza dei dirigenti delle imprese private esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie, stipulato tra la Federazione Nazionale Imprese Trasporti e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali; e, in data 1 ottobre 1952, tra l'Unione Nazionale Trasporti in Concessione e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;

Visto l'accordo collettivo nazionale 21 ottobre 1954 per la regolamentazione delle benemerenze nazionali della buonuscita e della assistenza di malattia per i dirigenti delle imprese private esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie, stipulato tra la Federazione Nazionale Imprese Trasporti, l'Unione Nazionale Trasporti in Concessione e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;

Visto l'accordo collettivo nazionale 28 dicembre 1957 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti delle imprese private esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie, stipulato tra le medesime parti, di cui al predetto accordo 21 ottobre 1954;

Visto l'accordo collettivo nazionale 16 giugno 1958 per la modifica dell'art. 3 dell'accordo 21 ottobre 1954 per i dirigenti delle imprese private esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 21 ottobre 1964;

Visto l'accordo collettivo nazionale 30 gennaio 1960 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti delle imprese private esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie, stipulato tra la Federazione

Nazionale Imprese Trasporti, l'Unione Nazionale Trasporti in Concessione, la Delegazione Centrale Sindacale Interaziendale — Intersind — e la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 189, in data 2 agosto 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale 12 novembre 1949 e gli accordi collettivi nazionali 20 settembre 1946, 13 dicembre 1946, 28 marzo 1947, 10 luglio 1947, 11 settembre 1947, 25 novembre 1947, 25 maggio 1949, 12 gennaio 1951, 31 luglio 1952, 1 ottobre 1952, 21 ottobre 1954, 28 dicembre 1957, 16 giugno 1958 e 30 gennaio 1960, relativi ai dirigenti di imprese private esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti dipendenti dalle imprese private esercenti le attività indicate nel contratto e negli accordi di cui al primo comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, *foglio n.* 23. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 20 SETTEMBRE 1946 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE PRIVATE ESERCENTI FERROVIE, TRAMVIE, FILOVIE, AUTOLINEE URBANE, LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA, FUNICOLARI TERRESTRI ED AEREE ASSIMILABILI, PER ATTO DI CONCESSIONE, A FERROVIE

Addì 20 settembre 1946, in Milano,

tra

la FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE DI TRASPORTI, rappresentata dal suo Presidente dott. ing. *Flaminio Flamini*, assistito dal Direttore generale ing. *Manlio Cosenza* e coll'intervento dei sigg.: dott. *Felice Baragiola*, dott. ing. *Giovanni Bombrini*, dott. ing. *Arrigo De Benedetti*, dott. ing. *Alberto Fogliano*, avv. *Umberto Lasagna*, dott. ing. *Rodolfo Spinelli*, rag. *Alberto Toccolini*, dott. ing. *Ivo Vanzi*,

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal Presidente on. prof. *Giuseppe Togni*, assistito dal Segretario generale avv. *Giulio Verzili*, con l'intervento dei sigg. *Caracciolo* dott. *Arturo*, *Cassani* dott. *Giulio*, *Danieli* dott. ing. *Sergio*, *Martinetto* dott. *Luigi*, *Memmi* dott. ing. *Vittorio*, *Schininà* dott. *Umberto*, *Seimandi* avv. *Luigi*, *Vecchio* dott. ing. *Giorgio*.

Dato atto che in sede di adeguamento delle retribuzioni alle condizioni economiche monetarie del dopoguerra, si sono verificati nel trattamento economico dei dirigenti di aziende industriali incrementi proporzionalmente inferiori in sensibile misura a quelli ottenuti dalle altre categorie di prestatori d'opera e non adeguati alla figura del dirigente ed alle sue funzioni e responsabilità.

Ritenuto che tuttavia — nonostante le perduranti difficoltà ed anormalità della situazione generale — appare equo attenuare lo sfasamento determinatosi a pregiudizio dei dirigenti;

si conviene quanto segue per i dirigenti delle imprese indicate nel titolo:

Art. 1.

Sulle retribuzioni mensili fisse in atto, quali risultano dall'applicazione del successivo art. 4, per i dirigenti all'entrata in vigore del presente accordo — con esclusione delle eventuali gratifiche annuali fisse o variabili, cointeressenze e provvigioni *ad valorem* — è concessa una integrazione nella misura fissa di lire 6.000 (seimila) sulle prime L. 20.000 lorde ed una ulteriore integrazione del 20 % sulle successive L. 20.000 lorde.

Art. 2.

Indipendentemente dai miglioramenti generali di cui sopra, le associazioni stipulanti invitano le aziende ad accordare un ulteriore adeguamento nei casi meritevoli di particolare considerazione, definendoli nello spirito che informa il presente accordo.

Art. 3.

Le maggiorazioni di cui all'art. 1, assorbono fino alla concorrenza del loro importo gli aumenti previsti da accordi collettivi ed i miglioramenti economici corrisposti non individualmente dalla azienda con decorrenza dal 1° giugno 1946 o da data posteriore, esclusi in ogni caso quelli di merito o che abbiano avuto lo scopo di eliminare sperequazioni provinciali o regionali.

Art. 4.

Considerata la particolarità del rapporto e le caratteristiche della retribuzione dei dirigenti, nello stipendio di essi si intendono compresi gli importi antecedentemente corrisposti a titolo di indennità di presenza, di carovita e di ogni altra indennità di contingenza o simili, le quali tutte si intendono pertanto abolite.

Art. 5.

I casi controversi e le eventuali difficoltà di applicazione saranno esaminati e decisi dalle competenti Associazioni locali con la maggiore comprensione delle singole posizioni individuali e sempre nello spirito del presente accordo e della premessa.

Art. 6.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° agosto 1946.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 13 DICEMBRE 1946 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE PRIVATE ESERCENTI FERROVIE, TRAMVIE, FILOVIE, AUTOLINEE URBANE, LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA, FUNICOLARI TERRESTRI E AEREE ASSIMILABILI, PER ATTO DI CONCESSIONE, A FERROVIE

Addì 13 dicembre 1946, in Roma,

tra

la FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE DI TRASPORTI, rappresentata dal suo Presidente dott. ing. *Flaminio Flamini,* assistito dai sigg.: marchese *Bombrini* dottor ing. *Giovanni,* conte *Pasquini* dott. avv. *Ugo, Torri Tarelli* dott. ing. *Aroldo. Vanzi* dott. ing. *Ivo, Cosenza* dott. ing. *Manlio;*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal suo Presidente onorevole prof. *Giuseppe Togni,* assistito dal Segretario generale della Federazioni stessa avv. *Danilo Verzili* e dall'ingegnere *Vittorio Memmi,*

si è ritenuto che in relazione alla situazione generale determinatasi dopo la stipulazione dei recenti accordi di sistemazione retributiva, solo parzialmente considerata nel precedente accordo 20 settembre 1946 il trattamento economico dei Dirigenti delle imprese indicate nel titolo. sia da integrare in conformità di quanto segue:

Art. 1.

Sulle retribuzioni mensili fisse in atto per i dirigenti all'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione delle eventuali gratifiche annuali fisse o variabili, cointeressenze, provvigioni *ad valorem,* è concessa una integrazione nella misura del 22 % (ventidue per cento) sulla retribuzione mensile, fino ad un limite massimo di quest'ultima di L. 50.000 (cinquantamila) mensili.

Art. 2.

L'integrazione di cui sopra assorbe, fino a concorrenza del suo importo, gli aumenti previsti da accordi collettivi ed i miglioramenti economici concessi dalla azienda dopo l'applicazione del precedente accordo del 20 settembre 1946, esclusi soltanto quelli concessi espressamente a titolo di merito.

Art. 3.

Per i dirigenti di nuova assunzione si conviene che la loro retribuzione iniziale, comprensiva di tutti gli elementi a suo tempo conglobati nello stesso stipendio in base all'accordo 20 settembre 1946, art. 4, non possa essere inferiore a L. 28.000 mensili per i Comuni con popolazione inferiore ai 500 mila abitanti e L. 30.000 per quelli con popolazione superiore, salvi i maggiori minimi contemplati in accordi locali.

Art. 4.

Gli aumenti derivanti dall'applicazione del presente accordo assorbiranno fino a concorrenza del relativo importo, gli incrementi delle retribuzioni variabili (provvigioni, interessenze, premi, ecc.) che si verificassero dopo l'entrata in vigore di esso.

Art. 5.

L'applicazione del presente accordo nelle provincie di Napoli e Salerno è subordinata all'esaurimento dello esame della situazione locale tra le rispettive associazioni, contemplata dall'art. 2 dell'accordo stipulato in Napoli l'11 ottobre c. a.

Art. 6.

I casi controversi e le eventuali difficoltà di applicazione saranno esaminati e decisi dalle competenti Associazioni con la maggiore comprensione e sempre nello spirito del presente accordo e delle sue premesse.

Art. 7.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° novembre 1946.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 28 MARZO 1947 PER LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 6, 7, 11 E 14 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 26 AGOSTO 1939 PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE PRIVATE ESERCENTI FERROVIE, TRAMVIE, FILOVIE, AUTOLINEE URBANE, LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA, FUNICOLARI TERRESTRI ED AEREE ASSIMILABILI, PER ATTO DI CONCESSIONE, A FERROVIE

Addì 28 marzo 1947, in Roma,

tra

la FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE DI TRASPORTI, rappresentata dal suo Presidente dott. ing. *Alberto Fogliano,* assistito dal Direttore generale della Federazione stessa dott. ing. *Manlio Cosenza* e dai sigg. conte avv. *Ugo Pasquini* e dott. *Edoardo Lampertico,*

la FEDERAZIONE NAZIONALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DI TRASPORTO, rappresentata dal suo Presidente dott. ing. *Eugenio Arpino,* con l'intervento del sig. dott. ing. *Mario Poinelli,*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal suo Vice Presidente dott. ing. *Vittorio Memmi,* assistito dal Segretario generale della Federazione stessa avv. *Danilo Verzili* con l'intervento dei sigg.: *Francesco d'Ippolito,* ingegnere *Salvatore Sasso,* dott. *Silvio Bonsi Magnoni,* com.te *Franco Arata,* cav. *Bergamini,* dott. *Arturo Caracciolo;*

presi in esame gli articoli 2, 6, 7, 11, 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 26 agosto 1939 e successive modificazioni per le aziende ferrotramviarie e di navigazione interna e il personale dirigente delle aziende stesse, si conviene di modificare e integrare gli articoli predetti come appresso per i dirigenti delle imprese indicate nel titolo:

Art. 1.

LIMITE DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

Il testo dell'art. 2 del contratto nazionale 26 agosto 1939 viene sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente Contratto non si applicano ai dirigenti stabili ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148.

Ai dirigenti che godono di detto trattamento è, però, data facoltà di rinunciare allo stesso e di rientrare quindi nelle disposizioni dei contratti ed accordi collettivi vigenti per i dirigenti ferrotranviari e della navigazione interna, purchè essi esercitino tale facoltà entro e non oltre i 60 giorni dalla data di stipulazione dell'accordo.

I dirigenti di cui al 1° comma del presente articolo, i quali alla data di entrata in vigore del presente accordo non abbiano compiuto il 45° anno di età e che opteranno per il trattamento contrattuale, avranno regolato il loro rapporto di lavoro dalle norme del contratto 26 agosto 1939 con le modificazioni successive e con quelle di cui al presente accordo.

I dirigenti, invece, che abbiano superato al 1° gennaio 1946 il 45° anno di età e che opteranno per il trattamento contrattuale avranno il loro rapporto di lavoro regolato dalle norme del citato contratto 26 agosto 1939, con le modificazioni successive e con quelle di cui al presente accordo; la indennità di anzianità loro spettante sarà ridotta come segue:

a) di una mensilità per ogni anno di età superiore al 45° anno compiuto e fino al 50°;

b) di una mensilità e mezza per ogni anno di età oltre il 50° compiuto e fino al 55°;

c) di due mensilità per ogni anno di età superiore al 55° compiuto e fino al 58°.

Nessuna riduzione sarà, naturalmente, operata per gli anni di servizio prestato dal dirigente successivamente al 1° gennaio 1946, considerandosi l'opzione avvenuta alla data di entrata in vigore del presente accordo.

L'azienda dovrà accantonare, salvo che disposizioni di legge esonerino le aziende dall'accantonamento, mensilmente il fondo di indennità di licenziamento per le anzianità che si matureranno dalla data del 1° gennaio 1946 in poi, mentre l'ammontare complessivo della somma dovuta per indennità di licenziamento maturatasi sino alla data di entrata in vigore del presente accordo dovrà essere corrisposta al dirigente soltanto al momento in cui questi cesserà il suo rapporto di lavoro ».

Art. 2.

INDENNITA' DI ANZIANITA' - MISURA DELLA INDENNITA'

L'art. 6 del Contratto collettivo nazionale 26 agosto 1939 viene modificato come segue:

« In caso di licenziamento del dirigente l'azienda corrisponderà al dirigente licenziato una indennità di anzianità stabilita come appresso:

a) un mese dell'ultima retribuzione per ciascuno dei primi dieci anni di anzianità, senza limite di cifra;

b) un mese e mezzo per gli anni dall'11° in poi.

Per i dirigenti assunti prima del 31 dicembre 1938 resta confermata la norma dell'art. 8 del contratto collettivo 26 agosto 1939, che stabilisce la liquidazione — a titolo di indennità sostitutiva della previdenza — di una ulteriore mezza mensilità fino al 31 dicembre 1938 e sempre però sull'ultima retribuzione. Le aziende, però, rinunciano alla facoltà di dedurre i contributi di cui al 2° comma del citato art. 8.

« Si considerano come retribuzione, oltre lo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, aventi carattere continuativo, ivi comprese le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso o indennità, anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese o di emolumento di carattere eccezionale. La partecipazione agli utili e le gratifiche sono computate, però, fino ad un massimo pari all'importo della retribuzione annuale come sopra definita. Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dirigente ».

Art. 3.

ANZIANITÀ AGLI EFFETTI DEL CALCOLO DELL'INDENNITÀ

L'art. 11 del Contratto collettivo 26 agosto 1939 viene sostituito dal seguente:

« L'anzianità si computa comprendendovi gli anni di servizio prestati dal dirigente nell'azienda, ivi inclusi quelli prestati eventualmente in qualità di impiegato.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità ogni semestre iniziato si computa per compiuto ».

Art. 4.

PREVIDENZA

L'art. 7 del Contratto collettivo del 26 agosto 1939 è modificato e integrato come segue:

« I contributi di previdenza a carico delle aziende, attualmente nella misura del 7% o superiore, saranno elevati del 4% fermo restando il contributo percentuale a carico del dirigente nella misura attualmente praticata, da calcolarsi sul complesso degli elementi della retribuzione di cui al precedente art. 2, fino ad un massimo di L. 550.000 riferita ad anno.

I conteggi per l'anno 1946 saranno effettuati con riferimento all'intera retribuzione annua nei limiti sopra indicati.

L'accantonamento di cui al 1° comma del presente articolo verrà effettuato con le modalità stabilite dal regolamento 31 luglio 1938 sopra citato ».

Art. 5.

TRATTAMENTO IN CASO DI DIMISSIONI

L'art. 14 del Contratto collettivo del 26 agosto 1939 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nel caso di risoluzione del rapporto in seguito a dimissioni sarà corrisposto al dirigente dimissionario l'intero importo della indennità dovuta in caso di licenziamento.

Limitatamente al primo quadriennio di applicazione del presente accordo, il dirigente stabile ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, che opterà per il trattamento contrattuale e che dovesse rassegnare le dimissioni entro tale periodo, avrà diritto al 50 % della indennità di cui all'art. 2 ».

Art. 6.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

« Ai dirigenti (a patto speciale o stabili) saranno riconosciute le indennità in base al presente accordo per i rapporti cessati dal 1° gennaio 1946 in poi, anche se a tale data il dirigente fosse in periodo di preavviso.

Per i dirigenti delle aziende dell'alta Italia (al nord della cosiddetta Linea Gotica), in considerazione della situazione contrattuale ivi esistente, viene stabilito quanto appresso:

a) per i rapporti d'impiego cessati dal 1° gennaio 1946 a tutt'oggi le indennità di licenziamento saranno determinate in base al presente accordo, procedendosi ai necessari conguagli qualora le indennità stesse siano già state liquidate;

b) per i rapporti d'impiego cessati durante il 1945, si farà luogo, ferme restando tutte le altre condizioni vigenti alla data di cessazione dei rapporti stessi, alla revisione delle indennità di licenziamento già liquidate o ancora da liquidarsi.

Tali indennità saranno pari, per ogni anno di servizio prestato, ad un mese dell'ultima retribuzione fino al limite di lire 250.000 annue; però sull'eccedenza e fino al limite di L. 300.000 sarà corrisposta una indennità pari a tante mezze mensilità per ogni anno di servizio.

Le situazioni in atto e le condizioni stabilite eventualmente da accordi individuali, aziendali e territoriali più favorevoli s'intendono mantenute « ad personam ».

Restano ferme tutte le disposizioni del Contratto collettivo 26 agosto 1939 che non siano state modificate dagli articoli precedenti ».

Art. 7.

DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

« Il presente accordo ha decorrenza dalla data del 1° gennaio 1946 e seguirà le sorti del contratto 26 agosto 1939 per i dirigenti delle aziende ferrotramviarie e di navigazione interna, salvo che non venga, nel frattempo, modificato con altro accordo fra le parti contraenti ».

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 10 LUGLIO 1947 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE PRIVATE ESERCENTI FERROVIE, TRAMVIE, FILOVIE, AUTOLINEE URBANE, LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA, FUNICOLARI TERRESTRI ED AEREE ASSIMILABILI, PER ATTO DI CONCESSIONE, A FERROVIE

Addì 10 luglio 1947, in Roma,

tra

la FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE DI TRASPORTI, rappresentata dal Presidente dott. ing. *Alberto Fogliano,* assistito dal Direttore generale dott. ing. *Manlio Cosenza,* e con l'intervento del dott. rag. *Edoardo Lampertico,* dott. ing. *Flaminio Flamini,* dott. ing. *Ivo Vanzi*. dott. ing. *Giovanni Bombrini;*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal Vice Presidente dott. ing. *Bruno Bianchi,* assistito dal Segretario generale della Federazione stessa avv. *Danilo Verzili,* con l'intervento del sig. dott. ing. *Vittorio Memmi* e ing. *Salvatore Sasso,*

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Sulla retribuzione mensile fissa in atto, per i Dirigenti delle imprese indicate nel titolo alla entrata in vigore del presente accordo fino ad un limite massimo di L. 100.000 mensili (con esclusione delle eventuali gratifiche annuali fisse e variabili, cointeressenze, provvigioni ad valorem) è concessa una integrazione del 30 %.

Art. 2.

L'integrazione di cui sopra assorbe (fino a concorrenza del suo importo) gli aumenti previsti da accordi collettivi ed i miglioramenti economici concessi dalla Azienda dopo l'applicazione del precedente accordo del 13 dicembre 1946, esclusi quelli derivanti da accordi collettivi aventi espressa finalità perequativa.

Non si applica, altresì, ai dirigenti assunti successivamente al 1° gennaio 1947, salvo il rispetto del minimo previsto dall'articolo successivo.

Art. 3.

Per i dirigenti di nuova assunzione, si conviene che la loro retribuzione iniziale (comprensiva di tutti gli elementi a suo tempo conglobati nello stipendio in base all'accordo 20 settembre 1946, articolo 4) non può essere inferiore a L. 36.500 mensili per i Comuni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti ed a L. 39.000 per i Comuni con popolazione superiore, salvo i maggiori minimi contemplati in accordi locali.

Art. 4.

I casi controversi e le eventuali difficoltà di applicazione saranno esaminati e decisi dalle Federazioni stipulanti con la maggiore comprensione.

Art. 5.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° marzo 1947.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 11 SETTEMBRE 1947 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE PRIVATE ESERCENTI FERROVIE, TRAMVIE, FILOVIE, AUTOLINEE URBANE, LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA, FUNICOLARI TERRESTRI ED AEREE ASSIMILABILI, PER ATTO DI CONCESSIONE, A FERROVIE

Addì 11 settembre 1947, in Roma,

tra

a FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE TRASPORTI, rappresentata dal Presidente dott. ing. *Alberto Fogliano* assitito dal Direttore generale dott. ing. *Manlio Cosenza*, on l'intervento dei sigg. avv. *Alberico Gentili* e ing. *vo Vanzi*,

e

a FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DI AZIENDE INDUTRIALI, rappresentata dal signor ing. *Vittorio Memmi*, ssistito dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili*,

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Sulla retribuzione mensile fissa in atto per i dirigen-i delle imprese indicate nel titolo, alla entrata in viore del presente accordo, con esclusione delle evenuali gratifiche annuali fisse o variabili, cointeressenze, rovvigioni *ad valorem*, è concessa, con decorrenza dal 1° giugno 1947, una integrazione nella misura del 28 %. Per i dirigenti assunti dopo il 1° gennaio 1944, tale umento è concesso fino ad un limite massimo di lire 50.000 di retribuzione mensile.

Art. 2.

L'integrazione di cui sopra assorbe — fino a concorrenza del suo importo — gli aumenti previsti da accordi collettivi ed i miglioramenti economici concessi dall'azienda dopo l'applicazione del precedente accordo 10 luglio 1947.

Nei casi in cui le aziende abbiano concesso miglioramenti superiori a quelli previsti dall'accordo 10 luglio 1947 all'atto dell'applicazione di quest'ultimo, la situazione potrà essere riesaminata.

Non si applica altresì ai dirigenti assunti successivamente al 1° agosto 1947 salvo il rispetto del minimo di cui all'articolo successivo.

Art. 3.

Per i dirigenti di nuova assunzione si conviene che la loro retribuzione iniziale (comprensiva di tutti gli elementi a suo tempo conglobati nello stipendio in base all'accordo 20 settembre 1946 art. 4) non può essere inferiore a L. 45.000 mensili nei Comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti ed a L. 50.000 in quelli con popolazione superiore.

Art. 4.

Casi controversi e le eventuali difficoltà di applicazione saranno esaminati e decisi dalle Federazioni stipulanti con la maggiore comprensione e sempre nello spirito del presente accordo.

Art. 5.

Il limite massimo di retribuzione annua al quale è commisurato il contributo per il trattamento di previdenza di cui all'art. 7 del contratto 26 agosto 1939 modificato all'art. 4 dell'accordo 28 marzo 1947 è elevato a L. 1.200.000, con decorrenza dal 1° giugno 1947.

Art. 6.

Le parti contraenti si impegnano di incontrarsi per riesaminare la situazione allorquando — anche indipendentemente da eventuali modificazioni della situazione dei livelli retributivi — risultassero variazioni apprezzabili del costo della vita rispetto al 1° settembre 1947.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 25 NOVEMBRE 1947 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE PRIVATE ESERCENTI FERROVIE, TRAMVIE, FILOVIE, AUTOLINEE URBANE, LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA, FUNICOLARI TERRESTRI ED AEREE ASSIMILABILI. PER ATTO DI CONCESSIONE, A FERROVIE.

Addì 25 novembre 1947 in [illegible]ma,

tra

la FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE DI TRASPORTI, rappresentata dal Presidente dott. ing. *Alberto Fogliano*, assistito dal Direttore generale dott. ing. *Manlio Cosenza*, con l'intervento dell'avv. *Alberico Gentili* e dell'ing. *Aroldo Torritarelli*,

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal Vice Presidente dott. ing. *Bruno Bianchi*, assistito dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili*, con l'intervento del dott. ing. *Vittorio Memmi* e del dott. *Silvio Bonsi Magnoni*,

vista la grave sperequazione che si è venuta a stabilire fra il trattamento economico dei dirigenti e quello delle altre categorie di lavoratori delle aziende, in seguito al rinnovo del patto di tregua salariale ed ai ripetuti aumenti dell'indennità di contingenza,

considerato che per il buon andamento delle aziende si rende ormai indifferibile stabilire, almeno in parte, nel campo economico, fra il dirigente e le altre categorie di lavoratori e fra i dirigenti stessi, dei rapporti che valgano a differenziare e retribuire il diverso grado di responsabilità e di funzioni loro affidate,

si conviene quanto segue per i dirigenti delle imprese indicate nel titolo:

1) Ogni azienda provvederà ad adeguare il trattamento economico dei propri dirigenti corrispondendo, a partire dal 1° ottobre 1947, una retribuzione complessiva pari a quella dell'impiegato di massima categoria della stessa azienda moltiplicato per il rapporto esistente al 31 dicembre 1942 tra la retribuzione di ogni dirigente a tale data e la retribuzione dell'impiegato di massima categoria della stessa azienda alla data anzidetta.

2) Considerata l'opportunità di applicare con una certa gradualità il suddetto adeguamento, i rapporti superiori a tre saranno ridotti applicando scalarmente i seguenti coefficienti alle aliquote successivamente eccedenti i rapporti sottoindicati:

rapporti da oltre 3 a 4	coefficiente	0,65
rapporti da oltre 4 a 5	»	0,55
rapporti da oltre 5	»	0,40

Esempio: per un rapporto originale di 5,5 si dovrà eseguire il seguente conteggio:

quantità integrale fino a 3	3
quantità parziale da 3 a 4	0,65
quantità parziale da 4 a 5	0,55
quantità parziale da 0,50 oltre 5: (0,40 × 0,50)	0,20
Rapporto da applicare	4,40

3) Per retribuzione del dirigente al 31 dicembre 1942 deve intendersi quella costituita dallo stipendio massimo mensile (massimale di ogni grado o qualifica) percepito alla stessa data, aumentato di ogni emolumento stabilito in misura fissa (misura totale degli emolumenti mensili e 1/12 per gli emolumenti annui), ivi comprese la 13ª mensilità, le provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione agli utili, nonchè i compensi e le gratificazioni che non abbiano carattere eccezionale. Per le prestazioni in natura sarà convenuto tra gli interessati il valore di tali elementi. Restano esclusi i rimborsi di spesa, anche se forfettizzati, a titolo di missione, rappresentanza od altro.

Per retribuzione dell'impiegato di massima categoria al 31 dicembre 1942, deve intendersi lo stipendio massimo mensile percepito a quell'epoca, aumentato di ogni emolumento stabilito in misura fissa da contratto nazionale o aziendale, ivi compresa la 13ª mensilità.

Per retribuzione dell'impiegato di massima categoria al 1° ottobre 1947 deve intendersi quella costituita dallo stipendio massimo mensile a detta epoca, dall'indennità di contingenza e di caroviveri e dalle indennità regolate da accordi nazionali o aziendali ivi compresa la 13ª mensilità.

4) Nel caso di aziende sorte posteriormente al 1° gennaio 1943, o anche di nuove qualifiche di dirigenti, di promozioni nonchè di cambiamento di funzioni, si procederà per analogia o per ricostruzione, tenendo

presente la organizzazione di aziende di pari importanza o rispettivamente di rapporti già in atto o proporzionalmente ricostruibili con nuove situazioni createsi successivamente al 31 dicembre 1942, nell'azienda.

5) Per i dirigenti di nuova assunzione la retribuzione complessiva mensile non potrà essere inferiore a una volta e mezza quella dell'impiegato di massima categoria di cui al comma 3° dell'art. 3.

6) Il trattamento economico dei dirigenti risultante dopo l'applicazione del presente accordo non potrà in ogni caso essere inferiore a quello stabilito per i dirigenti di nuova assunzione (vedasi precedente punto 5) maggiorato del 15 % od a quello in atto al 1° ottobre 1947 aumentato del 10 % e non potrà comunque superare dell'80 % il trattamento stesso.

7) I casi controversi saranno esaminati e decisi dalle rispettive organizzazioni con lo stesso spirito che ha portato alla stipulazione del presente accordo.

8) In considerazione del principio che ha ispirato il presente accordo si conviene che potrà essere riveduto a richiesta di una delle due parti purchè intervengano variazioni nella retribuzione mensile dell'impiegato di massima categoria superiori al 10 % della retribuzione stessa a seguito di patti collettivi o di scatti di contingenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 25 MAGGIO 1949 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE PRIVATE ESERCENTI FERROVIE, TRAMVIE, FILOVIE, AUTOLINEE URBANE, LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA, FUNICOLARI TERRESTRI ED AEREE ASSIMILABILI, PER ATTO DI CONCESSIONE A FERROVIE

Addì 25 maggio 1949, in Roma,

nella sede della Federazione Nazionale Imprese Trasporti, si sono riuniti:

la FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE TRASPORTI, rappresentata dal suo Presidente dott. ing. *Alberto Fogliano*, assistito dai sigg.: dott. *Armando Azzolini*, Marchese dott. ing. *Giovanni Bombrini*, dott. rag. *Luigi Longo*, dott. ing. *Flaminio Flamini*, dott. ing. *Raffaello Melograni*, dott. ing. *Giovan Battista Mossetto*, avv. *Arnaldo Messina* e dott. ing. *Manlio Cosenza;*

la UNIONE NAZIONALE IMPRESE TRASPORTI, rappresentata dal suo Presidente dott. ing. *Benedetto Radici*, assistito dal sig. avv. *Franco Meriggi;*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal suo Presidente on. prof. *Giuseppe Togni*, assistito dai sigg.: avvocato *Danilo Verzili* e dott. *Arturo Caracciolo*, con l'intervento dei sigg.: avv. *Guido Biancardi*, ing. *Gastone Girard*, ing. *Salvatore Sasso;*

presa in esame la richiesta della FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DI AZIENDE, in merito alla revisione del trattamento economico dei Dirigenti stessi;

premesso che le aziende sono invitate a rivedere le retribuzioni dei propri dirigenti nella misura che sarà fissata discrezionalmente in relazione alla importanza della azienda e tenendo conto della natura delle mansioni, delle responsabilità e del merito dei singoli dirigenti;

si conviene quanto segue per i dirigenti delle imprese indicate nel titolo:

1) Gli adeguamenti da apportare alla retribuzione in atto dei dirigenti non dovranno risultare inferiori al 18 % della retribuzione stessa e avranno effetto dal 1° marzo 1949.

Tali adeguamenti assorbiranno, fino a concorrenza, gli eventuali aumenti conseguiti dai dirigenti in conseguenza dell'ultima revisione del trattamento economico per il rimanente personale di cui all'accordo del 22 dicembre 1948;

2) E' abrogato l'art. 8 dell'accordo nazionale 25 novembre 1947;

3) La norma dell'art. 5 dell'accordo nazionale 25 novembre 1947 sarà riveduta in sede di stipulazione del nuovo contratto normativo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 12 NOVEMBRE 1949 PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE PRIVATE ESERCENTI FERROVIE, TRAMVIE, FILOVIE, AUTOLINEE URBANE, LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA, FUNICOLARI TERRESTRI ED AEREE ASSIMILABILI, PER ATTO DI CONCESSIONE, A FERROVIE

Addì 12 novembre 1949 in Roma,

tra

la FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE TRASPORTI (F.E.N.I.T.), rappresentata dal suo Presidente dott. ing. *Alberto Fogliano*, assistito dai sigg.: dott. *Azzolini Armando*, Marchese dott. ing. *Bombrini Giovanni*; dott. ing. *Flamini Flaminio*, dott. *Longo Luigi*, dott. ing. *Melograni Raffaello*, dott. ing. *Mossetto Giovan Battista*, dott. ing. *Cosenza Manlio* e avv. *Messina Arnaldo*;

la UNIONE NAZIONALE TRASPORTI IN CONCESSIONE (U.N.T.I.C.), rappresentata dal suo Presidente dott. ing. *Benedetto Radici*, assistito dal sig. avv. *Franco Meriggi*;

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal suo Presidente on. prof. *Giuseppe Togni*, assistito dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili* e dal dott. *Piero Lupetti*, con la partecipazione dei signori *Caracciolo* dott. *Arturo*, comm. *Arata Franco*, dott. *Bianchini Etelredo*, avv. *Biancardi Guido*, dott. *Bonzi Magnoni Silvio*, rag. *Riccomanni Mario*, ing. *Sasso Salvatore*, avv. *Tagliabue Andrea*;

riconosciuta concordemente l'opportunità di unificare ed aggiornare le norme dei contratti e degli accordi a carattere nazionale e regionale, che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti appartenenti alle imprese iscritte alle Associazioni sindacali che aderiscono alla Federazione Nazionale Imprese Trasporti ed alla Unione Nazionale Trasporti in Concessione;

si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro

Art. 1.

OGGETTO E FINALITÀ DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo di lavoro nazionale disciplina il rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le imprese private esercenti ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna, filovie, autolinee urbane, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie, iscritte alle Associazioni aderenti alla Federazione Nazionale Imprese Trasporti o iscritte alla Unione Nazionale Trasporti in Concessione, ed i dirigenti delle imprese stesse iscritti alla Federazione Nazionale dei Dirigenti delle Aziende Industriali.

Art. 2.

APPLICABILITÀ

Agli effetti del presente contratto, è dirigente:

il direttore, il vice direttore tecnico od amministrativo, il capo di importanti servizi o settori, al quale siano conferiti dall'azienda ampi e autonomi poteri direttivi, e il procuratore al quale l'ampiezza della procura conferisca la rappresentanza continuativa di una parte notevole dell'azienda, sempre che sia iscritto ad associazioni aderenti alla Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali e concorra — ricorrendo gli estremi di cui sopra — il riconoscimento, da parte della azienda, della qualifica di dirigente.

Il presente contratto si applica anche a tutti coloro i quali, pur non rientrando nelle categorie previste nel 1° comma, alla data di entrata in vigore del contratto stesso abbiano già avuto da parte dell'azienda il riconoscimento della qualifica di dirigente, che viene conservata « ad personam ».

Le disposizioni del presente contratto non si applicano ai dirigenti stabili ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Art. 3.

ASSUNZIONE - PERIODO DI PROVA

La eventuale fissazione del periodo di prova, a sensi dell'art. 2096 del Codice civile, potrà essere convenuta per i dirigenti di nuova assunzione e per un periodo non superiore a mesi sei, salvo la possibilità di proroga fino ad altri sei mesi, su accordo delle parti.

Art. 4.

ASPETTATIVA

Al dirigente non in prova può essere concesso, per motivi da valutarsi dall'azienda e purchè questo non porti nocumento all'andamento del servizio, un periodo di aspettativa fino al massimo di un anno, senza corresponsione della retribuzione e con decorrenza dell'anzianità.

Art. 5.

FERIE

Il dirigente ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:

giorni 25 per i dirigenti con anzianità di servizio sino a cinque anni compiuti;

giorni 30 per i dirigenti con anzianità di servizio superiore a cinque anni.

Nel computo del primo anno è compreso anche il periodo di prova.

Nel fissare l'epoca delle ferie sarà tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del dirigente.

La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.

L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.

Art. 6.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI

Salvo il disposto dell'art. 2119 Codice civile, in caso di recesso dal contratto per volontà dell'azienda, è dovuto al dirigente un termine di preavviso di:

a) mesi cinque se il dirigente ha una anzianità di servizio non superiore ai due anni;

b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno, di anzianità, con un massimo di altri sette mesi di preavviso. In conseguenza il periodo complessivo di preavviso, come sopra dovuto, non potrà comunque essere superiore a dodici mesi.

Se il recesso dal contratto avviene per volontà del dirigente, questi deve dare all'azienda un preavviso i cui termini saranno pari alla metà di quelli sopra indicati.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto sia all'inizio che durante il preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennità per il periodo di preavviso non compiuto.

Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti dell'indennità di anzianità.

Il dirigente cessante è tenuto ad eseguire le necessarie consegne al suo successore; non potrà però farsi obbligo al dirigente, durante il preavviso, e senza il suo consenso, di prestare servizio alle dipendenze del dirigente di pari grado, che deve sostituirlo.

Art. 7.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di licenziamento del dirigente non per giusta causa, l'azienda corrisponderà al licenziato una indennità di anzianità stabilita come appresso:

a) un mese dell'ultima retribuzione per ciascuno dei primi dieci anni di anzianità;

b) un mese e mezzo, per gli anni dall'undicesimo in poi.

Ai dirigenti assunti prima del 31 dicembre 1938 compete la liquidazione, a titolo di indennità sostitutiva di previdenza, di mezza mensilità dell'ultima retribuzione per ciascuno degli anni di servizio fino al 31 dicembre 1938. In ogni caso il cumulo di tale indennità e di quella per anzianità non può superare un mese e mezzo per ogni anno di servizio.

Per i dirigenti, cui spetta l'indennità sostitutiva della previdenza di cui al comma precedente, le aziende rinunciano alla facoltà di dedurre i contributi che, fino alla data del 31 dicembre 1938, siano stati effettivamente investiti in forma di previdenza (Casse pensioni, Previdenza di Legge, Assicurazioni varie, esclusa però quella contro gli infortuni ed i rischi professionali).

Ai dirigenti che, in base all'art. 1 dell'Accordo Nazionale 28 marzo 1947, rinunciarono al trattamento previsto dal Regolamento allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148 e che al 1° gennaio 1946 avevano superato il 45° anno di età, la indennità di anzianità ad essi spettante sarà ridotta come segue:

a) di mezza mensilità, per ogni anno di età superiore al 45° anno compiuto e fino al 50°;

b) di una mensilità, per ogni anno di età oltre il 50° compiuto e sino al 55°;

c) di una mensilità e mezza, per ogni anno di età superiore al 55° anno compiuto e sino al 60°;

d) di due mensilità, per ogni anno di età superiore al 60° anno compiuto.

Nessuna riduzione sarà operata per gli anni di servizio prestati dai dirigenti predetti successivamente al 1° gennaio 1946.

Agli effetti del presente articolo, si considerano come retribuzione, oltre lo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni, i premi di produzione e ogni altro compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumento di carattere eccezionale. Le partecipazioni agli utili e le gratifiche sono computate però sino ad un massimo pari all'importo degli altri elementi della retribuzione annuale come sopra definita.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuto al dirigente e nella misura convenzionalmente concordata.

Art. 8.

INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Nel caso di risoluzione del rapporto in seguito a dimissioni sarà corrisposto al dirigente dimissionario l'intero importo dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 7 per il caso di licenziamento.

I dirigenti, che in base all'art. 1 dell'accordo nazionale 28 marzo 1947 abbiano rinunciato al trattamento previsto del Regolamento allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, qualora si dimettano entro il 31 dicembre 1949 avranno diritto solo al 50 % delle indennità di anzianità di cui all'art. 7. In caso di dimissioni dopo tale data sarà applicato il primo comma del presente articolo.

Art. 9.

COMPUTO DELL'ANZIANITÀ

A tutti gli effetti del presente contratto l'anzianità si computa comprendendovi gli anni di servizio prestati dal dirigente nell'azienda, ivi inclusi quelli prestati eventualmente in qualità di impiegato, semprechè non sia intervenuta liquidazione del rapporto.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità, ogni semestre iniziato si computa per compiuto.

Art. 10.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte del dirigente, l'azienda corrisponderà agli aventi diritto l'indennità che sarebbe spettata al dirigente in caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, e ciò indipendentemente da quanto possa loro spettare a titolo integrativo per fondo di previdenza, per assicurazioni infortuni e per ogni altra causa.

Art. 11.

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

Per il trattamento di previdenza i contributi mensili a carico delle aziende sono fissati nella misura complessiva dell'11% e quelli a carico del dirigente nella misura complessiva del 4 % da calcolarsi ambedue sul complesso degli elementi della retribuzione, di cui al penultimo comma del precedente art. 7, e con effetto dal 1° gennaio 1949, fino ad un massimo di lire due milioni riferito ad anno.

L'accantonamento di tali contributi continuerà ad essere effettuato presso l'Istituto di Previdenza dei dirigenti di aziende industriali, secondo le norme in vigore.

Gli eventuali trattamenti previdenziali in atto più favorevoli di quello sopra indicato sono mantenuti.

Rimangono altresì in vita le Casse di previdenza aziendali e le altre forme previdenziali per i dirigenti, che sin dal 1939 ottennero l'autorizzazione di gestione dal Comitato Amministrativo dell'Istituto di Previdenza dei Dirigenti di Aziende Industriali, a norma dell'art. 15 del Contratto per il Regolamento della Previdenza 31 luglio 1938.

Art. 12.

TRATTAMENTO DI MALATTIA

Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio non dipendenti da causa di servizio, l'azienda conserverà il posto al dirigente non in prova, per un periodo di dodici mesi, corrispondendogli l'intera retribuzione per i primi sei mesi e metà retribuzione per gli altri sei mesi, qualora il dirigente abbia un'anzianità di servizio non superiore a cinque anni, e l'intera retribuzione per dodici mesi, qualora abbia una anzianità di servizio superiore a cinque anni.

Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente, è tenuta a corrispondergli il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al dirigente di riprendere servizio, egli può risolvere il rapporto con diritto alla sola indennità di anzianità. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda a licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità ai soli effetti del preavviso e della indennità di anzianità.

Art. 13.

ASSICURAZIONI INFORTUNI E RISCHI PROFESSIONALI

Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale o da infortunio avvenuto in occasione di lavoro, l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. In ogni caso, il periodo di conservazione del posto e di corresponsione delle retribuzioni non potrà superare anni due dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l'infortunio.

L'azienda, per i soli casi contemplati dal seguente capoverso, deve provvedere, a suo esclusivo carico, ad assicurare il dirigente con polizza individuale o cumulativa, contro tutti gli infortuni ed i rischi professionali e salvo le normali esclusioni di polizza, anche i rischi extra-professionali, esclusa per questi ultimi, in ogni caso, qualsiasi responsabilità dell'azienda.

L'assicurazione deve garantire, salvo consuetudini aziendali più favorevoli, in caso di morte, un capitale non inferiore a cinque annualità di retribuzione ultima percepita dal dirigente, entro il limite massimo di lire due milioni annui, in caso di invalidità permanente totale assoluta, un capitale non inferiore a sei annualità di detta retribuzione; nel caso di invalidità parziale, un capitale proporzionale secondo il formulario d'uso, sempre nel limite massimo di lire due milioni.

Art. 14.

INCOMPATIBILITÀ

L'azienda può non consentire che il dirigente svolga altra attività al di fuori dell'azienda stessa.

Art. 15.

TRAPASSO DI AZIENDA

In caso di trapasso di azienda il dirigente, che non intenda di accettare il passaggio alle dipendenze della azienda subentrante, avrà diritto di chiedere ed ottenere la risoluzione del contratto con trattamento eguale a quello che gli spetterebbe se fosse licenziato non per giusta causa.

Se l'azienda subentrante gli togliesse la qualifica o le mansioni di dirigente, egli avrà diritto di ottenere la risoluzione del contratto con il trattamento di licenziamento spettantegli, purchè quel diritto sia esercitato entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 16.

TRASFERIMENTO

Al dirigente trasferito per ragioni di servizio sarà corrisposto il rimborso delle spese a cui va incontro per sè e famiglia per effetto del trasferimento (viaggi, trasporti, assicurazioni, ecc.), oltre ad una indennità « una tantum » in misura non inferiore ad un mese di retribuzione.

Ove non sia possibile al dirigente trovare un alloggio e finchè la azienda non possa provvedere direttamente, verrà concordata tra le parti una adeguata indennità.

Al dirigente, che abbia maturato una anzianità di servizio di 5 anni e venga trasferito per esigenze della azienda, se entro cinque anni dalla data del trasferimento venga dall'azienda risoluto il rapporto per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese che egli abbia effettivamente sostenuto per tale rientro, con lo stesso trattamento fissato più sopra per il trasferimento dovuto alle esigenze di servizio, semprechè il rientro avvenga entra un mese dalla risoluzione del rapporto.

Il dirigente licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha diritto alle indennità di anzianità e di preavviso, salvo che sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso il dirigente, che non accetti il trasferimento, ha diritto all'indennità di anzianità con esclusione della indennità di preavviso. Tuttavia, qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte del dirigente dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dalla azienda, è dovuta anche la indennità di preavviso.

Art. 17.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente contratto annulla e sostituisce, salvo per quanto diversamente previsto dal presente contratto, ogni altro contratto, accordo o patto a carattere nazionale o regionale precedentemente stipulato e attualmente in vigore, salvo il secondo comma dell'art. 2077 Codice civile.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme di legge.

Art. 18.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha decorrenza dal 1° aprile 1949, ed avrà vigore fino al 31 dicembre 1951.

In caso di mancata disdetta, da notificarsi due mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 12 GENNAIO 1951 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE PRIVATE ESERCENTI FERROVIE, TRAMVIE, FILOVIE, AUTOLINEE URBANE, LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA, FUNICOLARI TERRESTRI ED AEREE ASSIMILABILI, PER ATTO DI CONCESSIONE, A FERROVIE

Addì 12 gennaio 1951, in Roma,

tra

la FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE TRASPORTI (F.E.N.I.T.), rappresentata dal Vice Presidente dott. *Armando Azzolini* per delega del Presidente dott. ing. *Ivo Vanzi,* assistito dal Direttore generale della Federazione stessa dott. ing. *Manlio Cosenza,*

l'UNIONE NAZIONALE TRASPORTI IN CONCESSIONE (U.N.T.I.C.), rappresentata dal Presidente dott. ing. *Benedetto Radici,* assistito dal dott. *Giuseppe Alberto Priolo,*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal Vice presidente dott. ingegnere *Bruno Bianchi,* assistito dal Segretario generale della Federazione stessa avv. *Danilo Verzili,* dal dottor *Arturo Caracciolo* e dal dott. *Piero Lupetti,*

in considerazione della inadeguatezza degli attuali minimi contrattuali e tenuto conto delle situazioni di fatto, si conviene quanto segue per i dirigenti delle imprese indicate nel titolo:

i minimi di retribuzione mensile complessiva per i dirigenti di nuova assunzione sono i seguenti a decorrere dal 1° luglio 1950:

1) nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti L. 82.000.

2) nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti L. 92.000.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 31 LUGLIO 1952 PER LA ELEVAZIONE DEL MASSIMALE DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE PRIVATE ESERCENTI FERROVIE, TRAMVIE, FILOVIE, AUTOLINEE URBANE, LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA, FUNICOLARI TERRESTRI ED AEREE ASSIMILABILI, PER ATTO DI CONCESSIONE, A FERROVIE

Addì 31 luglio 1952, in Roma,

tra

la FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE TRASPORTI (F.E.N.I.T.), rappresentata dal Presidente dott. ing. *Ivo Vanzi*, assistito dal Vice presidente dott. *Armando Azzolini*,

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal Presidente on. prof. *Giuseppe Togni*, assistito dal Vice presidente dott. ingegnere *Vittorio Memmi*, dal Segretario generale avvocato *Danilo Verzili* e dall'avv. *Stelvio Murri*;

Addì 1 ottobre 1952, in Milano,

tra

l'UNIONE NAZIONALE TRASPORTI IN CONCESSIONE (U.N.T.I.C.), rappresentata dal suo Presidente dott. ing. *Benedetto Radici*, assistito dal dott. *G. Alberto Priolo*;

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal Presidente on.le prof. *Giuseppe Togni*, assistito dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili*, con l'intervento dei Vice-presidenti dott. *Virginio Bontadini* ed ing. *Vittorio Merumi*;

si è convenuto quanto segue per i dirigenti delle imprese indicate nel titolo:

1) Il 1° comma dell'art. 11 del contratto nazionale di lavoro 12 novembre 1949, viene come appresso sostituito:

« Per il trattamento di previdenza i contributi mensili a carico delle aziende sono fissati nella misura complessiva dell'11 % e quelli a carico dei dirigenti nella misura complessiva del 4 % da calcolarsi ambedue sul complesso degli elementi della retribuzione, di cui al penultimo comma del precedente art. 7

Agli effetti del pagamento dei contributi di previdenza anzidetti il complesso degli elementi della retribuzione — di cui al comma precedente — riferito ad anno, non può essere inferiore alla retribuzione annua contrattuale minima dei Comuni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti, ragguagliata a tredici mensilità, nè superiore alla retribuzione contrattuale minima dei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, ragguagliata a tredici mensilità e maggiorata del 130 %.

Qualora la durata del rapporto sia inferiore all'anno solare il massimale ed il minimale come sopra indicati si intendono proporzionalmente ridotti ».

2) Il presente accordo ha decorrenza dal 1° aprile 1952.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 21 OTTOBRE 1954 PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE BENEMERENZE NAZIONALI DELLA BUONUSCITA E DELLA ASSISTENZA DI MALATTIA PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE PRIVATE ESERCENTI FERROVIE, TRAMVIE, FILOVIE, AUTOLINEE URBANE, LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA, FUNICOLARI TERRESTRI ED AEREE ASSIMILABILI, PER ATTO DI CONCESSIONE, A FERROVIE

Addì 21 ottobre 1954, in Roma,

tra

la FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE TRASPORTI (F.E.N.I.T.), rappresentata per delega del suo Presidente, cav. del lav. ing. *Ivo Vanzi*, dal Vice presidente gr. ufficiale dott. *Armando Azzolini*, assistito dai consiglieri avv. *Luigi Ottone* e conte prof. ing. *Ascanio Pagello*, nonchè dall'avv. *Antonio Pedote*, Direttore generale della Federazione stessa,

l'UNIONE NAZIONALE TRASPORTI IN CONCESSIONE (U.N.T.I.C.), rappresentata dal suo Presidente gr. uff. dottore ing. *Benedetto Radici*, assistito dai dott. *Giuseppe Alberto Priolo*.

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dall'on.le prof. *Giuseppe Togni*, assistito dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili*, dal dott. *Arturo Caracciolo*, dall'avv. *Stelvio Murri* e con l'intervento dei sigg. avv. *Guido Biancardi*, dottore *Silvio Bonsi Magnoni*, dott. *Mario Riccomanni*, dott. ing. *Salvatore Sasso*, avv. *Leopoldo Wurzburger*,

si è convenuto quanto segue per i dirigenti delle imprese indicate nel titolo:

Art. 1.

BENEMERENZE NAZIONALI

Ai dirigenti che si trovino nelle sottoindicate condizioni e che non abbiano già goduto della concessione, verrà riconosciuta, su richiesta documentata, una maggiore anzianità convenzionale agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità pari a:

un anno: se mutilati o invalidi di guerra;

sei mesi: se ex combattenti che abbiano prestato servizio almeno per sei mesi in zona di operazione o se ad essi parificati a norma di legge;

sei mesi: se decorati al valore militare, promossi per eventi di guerra, feriti di guerra.

Le predette anzianità sono cumulabili.

Art. 2.

BUONUSCITA

In analogia a quanto previsto dall'art. 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948 per il personale dipendente dalle aziende ferrotramviarie e di navigazione interna, ai dirigenti che godano del trattamento di stabilità ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e che siano collocati in quiescenza sarà corrisposta una somma pari a tre mensilità della retribuzione ultima raggiunta.

Uguale trattamento sarà usato, nei casi di morte del dirigente, alle persone indicate agli artt. 15 e 16 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538.

Art. 3.

ASSISTENZA MALATTIA

A favore dei dirigenti è istituita un'assistenza di malattia a cui si provvederà con contributo, a partire dal 1° giugno 1954 in ragione del 3 %: per il 2 % a carico dell'azienda e per l'1 % a carico dei dirigenti.

Il contributo sarà calcolato sulla retribuzione complessiva mensile entro i limiti minimo e massimo fissati per il versamento dei contributi previdenziali all'I.N.P.D.A.I.

Il contributo stesso sarà versato al Fondo di assistenza sanitaria costituito presso la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali o ad altre istituzioni aziendali, interaziendali o provinciali di categoria.

Restano comunque ferme le situazioni di fatto preesistenti, salva per i dirigenti la facoltà di optare per il passaggio al Fondo di assistenza sanitaria costituito presso la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali, alle stesse condizioni previste dal presente articolo.

Visto *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 28 DICEMBRE 1957 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE PRIVATE ESERCENTI FERROVIE, TRAMVIE, FILOVIE, AUTOLINEE URBANE, LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA, FUNICOLARI TERRESTRI ED AEREE ASSIMILABILI, PER ATTO DI CONCESSIONE, A FERROVIE

Addì 28 dicembre 1957, in Roma,

tra

la FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE TRASPORTI (F.E.N.I.T.), rappresentata per delega del suo Presidente, cav. lav. ing. *Ivo Vanzi,* dal Vice presidente, gr. ufficiale dott. *Armando Azzolini,* assistito dai Consiglieri: avv. *Luigi Ottone* e conte prof ing. *Ascanio Pagello,* nonchè dall'avv. *Antonio Pedote,* Direttore generale della Federazione stessa;

l'UNIONE NAZIONALE TRASPORTI IN CONCESSIONE (U.N.T.I.C.), rappresentata dal suo Presidente, gr. uff. dottore ing. *Benedetto Radici,* assistito dai dottori *Giuseppe Alberto Priolo* e *Giuseppe Lepore;*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI rappresentata dal suo Vice presidente dottore *Virginio Bontadini,* assistito dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili,* dall'avv. *Stelvio Murri* e dal dottor *Arturo Caracciolo* con la partecipazione dei signori: dott *Ethelredo Bianchini,* dott. *Silvio Bonsi Magnoni,* dott *Sesto Casini,* dott. *Mario Riccomanni* e dottore ing. *Salvatore Sasso;*

si è convenuto quanto segue per i dirigenti delle imprese indicate nel titolo:

Art. 1.

I minimi di retribuzione mensile complessiva sono elevati a:

L. 180.000, nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

L. 165.000, nei Comuni con popolazione pari o inferiore ai 500.000 abitanti.

Tali minimi sono ridotti del 15 % nelle aziende che occupano non più di 100 dipendenti, in considerazione della loro ridotta potenzialità.

Art. 2.

Sulle retribuzioni mensili di fatto in corso alla data di entrata in vigore del presente accordo sono apportati i seguenti aumenti:

del 15 % fino a L. 250.000;

del 10 % sull'eventuale eccedenza.

L'importo di tali aumenti non potrà in ogni caso essere inferiore a L. 30.000.

Nelle aziende di cui all'ultimo comma dell'art. 1 l'importo degli aumenti, calcolati come sopra, sarà ridotto del 15 %.

Art. 3.

Gli aumenti di cui sopra non sono dovuti a quei dirigenti che, successivamente al 1° dicembre 1954, abbiano fruito di miglioramenti economici pari o superiori agli aumenti in parola, intendendosi per miglioramenti economici quelli realizzati su qualsiasi voce della retribuzione annua complessiva.

Se i miglioramenti economici anzidetti risultino, invece, inferiori, sarà corrisposta la differenza.

Art. 4.

Salvo il rispetto dei minimi previsti dall'art. 1, gli aumenti delle retribuzioni di fatto di cui all'art. 2, non sono dovuti ai dirigenti assunti o promossi tali dopo il 1° dicembre 1956.

Art. 5.

Nelle aziende con non più di 45 dipendenti, i minimi di retribuzione per i dirigenti di nuova assunzione e l'aumento delle retribuzioni di fatto saranno oggetto di esame, caso per caso, tra le Associazioni stipulanti.

Art. 6.

In analogia a quanto previsto dall'art. 2 dell'accordo nazionale 12 gennaio 1956 per il personale dipendente dalle aziende ferrotranviarie e di navigazione interna, ai dirigenti che godano del trattamento di stabilità, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e che siano collocati in quiescenza, sarà corrisposta una somma pari a 5 mensilità della retribuzione ultima raggiunta.

Uguale trattamento sarà usato, nel caso di morte del dirigente, alle persone indicate dagli artt. 15 e 16 del Regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538.

Art 7

Le eventuali controversie di applicazione del presente accordo saranno esaminate e risolte tra le Associazioni competenti.

Art. 8.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° dicembre 1957.

DICHIARAZIONI A VERBALE

Le Parti si dànno atto di quanto segue:

1) Ai fini dell'attribuzione dei minimi di cui all'art. 1 dell'accordo che precede, il numero degli abitanti dei singoli Comuni sarà rilevato dall'Annuario Statistico Italiano.

2) La indennità di caropane, finora corrisposta separatamente dalle Aziende, si intende assorbita e conglobata nei nuovi minimi e negli aumenti derivanti dall'accordo predetto.

3) Con riferimento all'art. 3 dell'accordo stesso, si intendono assorbibili gli aumenti già concessi dalle Aziende, pur se aventi decorrenza successiva a quella stabilita dall'art. 8 dell'accordo.

4) Per effetto dell'accordo che precede, a partire dal 1° dicembre 1957, il minimale e massimale annui, ai fini del versamento dei contributi previdenziali all'I.N.P.D.A.I., sono elevati rispettivamente a lire 1.823.250 e a lire 5.382.000, giusta gli accordi nazionali 31 luglio 1952 (F.E.N.I.T.) e 1° ottobre 1952 (U.N.T.I.O.).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 16 GIUGNO 1958 PER LA MODIFICA DELL'ART. 3 DELL'ACCORDO 21 OTTOBRE 1954 PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE PRIVATE ESERCENTI FERROVIE, TRAMVIE, FILOVIE, AUTOLINEE URBANE, LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA, FUNICOLARI TERRESTRI ED AEREE ASSIMILABILI, PER ATTO DI CONCESSIONE, A FERROVIE

L'anno 1958, il giorno 16 del mese di giugno, in Roma

tra

la FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE TRASPORTI (F.E.N I.T.), rappresentata dal suo Presidente interinale gr. uff. dott. *Armando Azzolini,* assistito dai Consiglieri avv. *Luigi Ottone* e conte prof. ing. *Ascanio Pagello,* nonchè dall'avv. *Antonio Pedote,* Direttore generale della Federazione stessa;

l'UNIONE NAZIONALE TRASPORTI IN CONCESSIONE (U.N.T. I.C.). rappresentata dal suo Presidente gr. uff. dottore ing. *Benedetto Radici,* assistito dai dott. *Giuseppe Alberto Priolo* e *Giuseppe Lepore;*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal suo Vice presidente dottore *Virginio Bontadini,* assistito dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili,* dall'avv. *Stelvio Murri* e dal dott. *Arturo Caracciolo;*

si è convenuto quanto segue per i dirigenti delle imprese indicate nel titolo:

A modifica dell'art. 3 del contratto nazionale 21 ottobre 1954, il contributo dovuto al Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti, nella misura globale del 3 %, sarà applicato, a partire dal 1° luglio 1958, sulle retribuzioni di fatto con un massimale di L. 3.300.000 annue.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 30 GENNAIO 1960 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE PRIVATE ESERCENTI FERROVIE, TRAMVIE, FILOVIE, AUTOLINEE URBANE, LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA, FUNICOLARI TERRESTRI ED AEREE ASSIMILABILI, PER ATTO DI CONCESSIONE, A FERROVIE

L'anno 1960 il giorno 30 del mese di gennaio in Roma

tra

la FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE TRASPORTI (F.E.N.I.T.), rappresentata, per delega del suo Presidente, dott. *Manlio Fabro,* dal Vice presidente dott. *Armando Azzolini,* assistito dai Consiglieri avv. *Luigi Ottone* e conte prof. ing. *Ascanio Pagello,* nonchè dell'avv. *Antonio Pedote,* Direttore generale della Federazione stessa;

l'UNIONE NAZIONALE TRASPORTI IN CONCESSIONE (U.N.T.I.C.), rappresentata dal suo Presidente, gr. uff. dottore ing. *Benedetto Radici,* assistito dal dott. *Giuseppe Alberto Priolo,* Direttore della stessa;

la DELEGAZIONE CENTRALE SINDACALE INTERAZIENDALE (Intersind), rappresentata dall'avv. *Alberto Boyer* e dal prof. avv. *Franco Guidotti*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal suo Vice presidente dottore ing. *Bruno Bianchi,* assistito dal Segretario generale avv. *Danilo Verzili,* dall'avv. *Stelvio Murri* e dal dottore *Arturo Caracciolo,* con la partecipazione dei signori: dott. ing. *Armando Belli,* dott. *Ethelredo Bianchini,* dott. *Silvio Bonsi Magnoni,* dott. *Sesto Casini,* dott. ing. *Carlo Perrone,* dott. *Mario Riccomanni* e avv. *Leopoldo Wurzburger;*

si è convenuto quanto segue per i dirigenti delle imprese indicate nel titolo:

Art. 1.

I minimi di retribuzione mensile complessiva, a decorrere dal 1° gennaio 1960, sono fissati:

1) nei comuni di Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli, Palermo, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, in L. 205.000;

2) negli altri Comuni in L. 190.000.

Tali minimi non si applicano nelle aziende con non più di 45 dipendenti — per le quali le retribuzioni spettanti ai dirigenti di nuova assunzione e gli aumenti sulle retribuzioni di fatto costituiranno oggetto di esame, caso per caso, tra le Associazioni stipulanti — mentre possono essere ridotti fino ad un massimo del 15 % nelle aziende con più di 45 e meno di 101 dipendenti, in considerazione della loro ridotta potenzialità economica.

Art. 2.

Sulle retribuzioni mensili di fatto in corso alla data di entrata in vigore del presente accordo sono apportati i seguenti aumenti:

del 10 % fino a L. 250.000;

del 7 % da L. 250.001 a L. 350.000;

del 4 % sull'eventuale eccedenza.

L'importo di tali aumenti non potrà in ogni caso essere inferiore alle L. 25.000 mensili.

Nelle aziende di cui all'ultimo comma dell'art. 1 (con più di 45 e meno di 101 dipendenti), l'importo degli aumenti, calcolati come sopra, può essere ridotto del 15 %.

Art. 3.

Gli aumenti di cui sopra non sono dovuti a quei dirigenti che, successivamente all'entrata in vigore dell'accordo 28 dicembre 1957, abbiano fruito di miglioramenti economici pari o superiori agli aumenti in parola intendendosi per miglioramenti economici quelli realizzati su qualsiasi voce della retribuzione annua complessiva.

Se i miglioramenti economici anzidetti risultino, invece, inferiori, sarà corrisposta la differenza.

Si intendono esclusi dal concetto di miglioramenti, di cui al presente articolo, gli aumenti di retribuzione concessi in coincidenza di miglioramenti di carriera.

Art. 4.

Salvo il rispetto dei minimi previsti dall'art. 1, gli aumenti delle retribuzioni di fatto, di cui all'art. 2, non sono dovuti ai dirigenti assunti o promossi tali dopo il 1° dicembre 1957.

Art. 5.

In analogia a quanto previsto dall'art. 6 dell'accordo nazionale 3 dicembre 1958 per il personale dipendente dalle aziende autofilotramviarie e di navigazione interna, ai dirigenti che godano del trattamento di stabilità, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e che siano collocati in quiescenza, sarà corrisposta una somma pari a 6 mensilità della retribuzione ultima raggiunta. Uguale trattamento sarà usato, nel caso di morte del dirigente, alle persone indicate dagli articoli 15 e 16 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538.

Art. 6.

Le eventuali controversie per l'applicazione del presente accordo saranno esaminate e risolte tra le associazioni competenti.

Art. 7.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 1960.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Per effetto dell'accordo che precede, a partire dal 1° gennaio 1960, il minimale e massimale annui, ai fini del versamento dei contributi previdenziali all'I.N.P.D.A.I., sono elevati rispettivamente a L. 2.099.500 e a L. 6.129.500, giusta gli accordi nazionali 31 luglio 1952 (Fenit) e 1° ottobre 1952 (Untic).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 536.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti barbieri del capoluogo di Grosseto, del comune di Livorno e dei lavoranti parrucchieri della provincia di Livorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;

Visto, per il capoluogo di Grosseto, il contratto collettivo integrativo 9 gennaio 1956, per i lavoranti barbieri, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;

Visto, per il comune di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 1° aprile 1953, per i lavoranti barbieri, stipulato tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato Categoria Parrucchieri e il Sindacato Provinciale Lavoranti Parrucchieri C.G.I.L.;

Visto, per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 3 agosto 1954, per i lavoranti parrucchieri per signora, stipulato tra l'Associazione Proprietari Parrucchieri per Signora e il Sindacato Provinciale Lavoranti Parrucchieri C.G.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Grosseto, in data 22 marzo 1961, n. 7 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960 del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per il capoluogo di Grosseto, il contratto collettivo integrativo 9 gennaio 1956, relativo ai lavoranti barbieri;

— per il comune di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 1 aprile 1953, relativo ai lavoranti barbieri;

— per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 3 agosto 1954, relativo ai lavoranti parrucchieri per signora;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti barbieri del Capoluogo di Grosseto, del Comune di Livorno e di tutti i lavoranti parrucchieri per signora della provincia di Livorno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 19. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 9 GENNAIO 1956 PER I LAVORANTI BARBIERI DEL CAPOLUOGO DI GROSSETO

L'anno 1956 e questo giorno 9 del mese di gennaio in Grosseto presso gli Uffici dell'Associazione degli Artigiani della Provincia di Grosseto, via Roma, 40, si sono riuniti i signori dott. *Giorgio Capecchi* e *Angelo Bindi* per l'Associazione stessa, assistiti da: *Paolesi Boris, Tosti Scipione, Ginanneschi Guido,*

e

sig. *Pierino Romani*, per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI GROSSETO, assistito da: *Cocco Giovanni* e *Folegatti Angiolino,*

e

sig. *Magagnini Folco* dell'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (C.I.S.L.) di Grosseto,

e

sig. *Conti Guido* per la CAMERA PROVINCIALE SINDACALE (U.I.L.) di Grosseto allo scopo di stipulare il contratto salariale da valere per tutti i lavoranti barbieri del capoluogo di Grosseto.

Art. 1.

Tutti i proprietari di negozi di barbiere da uomo corrisponderanno ai propri lavoranti le seguenti tariffe salariali. per giornata lavorativa di 10 ore.

		Giornaliere
lavorante barbiere superiore ai 20 anni	L.	1.150
lavorante barbiere da 18 ai 20 anni	»	960
lavorante barbiere da 16 ai 18 anni	»	700

i minimi salari suddetti sono comprensivi della indennità giornaliera di caro-pane di L. 20.

Art. 2.

Oltre ai minimi salariali giornalieri i proprietari dei negozi di barbiere da uomo dovranno corrispondere ai propri lavoranti gli assegni familiari per gli aventi diritto.

Art. 3.

Il presente contratto avrà vigore dalla data della sua stipulazione ed avrà la durata di un anno e si intenderà rinnovato per un ugual periodo di tempo qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti a mezzo di lettera raccomandata 15 giorni prima della sua scadenza.

Art. 4.

Il presente contratto dovrà far parte integrante del contratto nazionale dei barbieri e parrucchieri.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 APRILE 1953 PER I LAVORANTI BARBIERI DEL COMUNE DI LIVORNO

Addì 1 aprile 1953 in Livorno

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO - CATEGORIA PARRUCCHIERI, rappresentata dalle persone: *Calafati Quirini,* Capo della categoria, *Garzelli Fortunato* per i negozi di 1ª categoria e *Lucchesi Raffaello* e *Bruschi Guido* per i negozi di 2ª categoria, assistiti dall'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO, rappresentata dal Segretario provinciale *Carrozzi Corrado,*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORANTI PARRUCCHIERI DI LIVORNO E PROVINCIA, rappresentato dai signori *Renucci Aldo* e *Lulli Silvano,* assistiti dalla CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI LIVORNO E PROVINCIA, rappresentata dai signori *Conti Danilo* e *Puccini Marcello,*

si è stipulato il presente accordo integrativo al Contratto nazionale di lavoro barbieri, Barbieri misti e Parrucchieri per signora ed affini, stipulato in Roma il 12 novembre 1947 tra le Federazioni Parrucchieri, da valere per i lavoratori barbieri da uomo del Comune di Livorno:

Art. 1.

RETRIBUZIONE E PERCENTUALE

Tutti i lavoratori, senza distinzione di età, percepiranno sull'ammontare dell'incasso giornaliero derivante dal lavoro di ognuno effettuato, la percentuale del 60% (sessanta per cento) riferito alle normali prestazioni di taglio barba e capelli.

Le mance saranno interamente devolute ai dipendenti.

Sulle prestazioni extra tariffe (frizioni, massaggi, ecc.) eseguite dal lavoratore, sarà ad esso corrisposta una percentuale del 35% sull'importo delle prestazioni.

Art. 2.

Ferme restando le condizioni più favorevoli acquisite dai prestatori d'opera, debbono essere garantiti anche per i lavoratori retribuiti a percentuale che non li raggiungano, i seguenti minimi di retribuzione settimanali:

— L. 3.600 per i lavoranti uomini di 1ª categoria;
— L. 3.000 per i lavoranti uomini di 2ª categoria.

Art. 3.

COMMISSIONI PER IL COLLOCAMENTO

Le parti in osservanza dell'art. 1 del C.C.N. si impegnano di sollecitare presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro il riconoscimento ufficiale di una commissione paritetica per il collocamento.

Art. 4.

CAMBI E RINF[illegible]ZI

S'intende per cambio o rinf[illegible] il personale assunto il giorno di sabato e domenic[illegible] [illegible]gilie di feste o festività susseguenti, nonchè coloro che sostituiscono gli effettivi, nei periodi di ferie o malattie (qualora questi periodi non superino l'ottavo giorno). A detto personale compete una indennità corrispondente a L. 200 giornaliere, oltre la normale percentuale del 60%, calcolata sull'ammontare

Art. 5.

FESTIVITÀ, SEMIFESTIVITÀ - FESTIVITÀ NAZIONALE

a) in occasione della ricorrenza del 1° maggio le botteghe resteranno completamente chiuse ed ai lavoratori dovrà essere corrisposta ugualmente la retribuzione, calcolata in base alla media dei guadagni effettuati nell'ultima quindicina che precede detta festività;

b) in occasione del 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre, ai lavoratori che presteranno la propria opera dovrà essere corrisposta la percentuale dell'80% sui guadagni effettuati da ciascun lavoratore in detta ricorrenza;

c) sono considerati semi festivi:

1° gennaio - 6 gennaio (Epifania) - 19 marzo (San Giuseppe) - Ascensione - Corpus Domini - 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) - 15 agosto (Assunzione) - 1° novembre (Ognissanti) - 22 maggio (S. Giulia) - 8 - 25 - 26 dicembre.

Art. 6.

FERIE

Il periodo annuo di ferie a decorrere dal 1° luglio 1949 è di 8 giorni (otto); in caso di mancato godimento delle ferie stesse, queste saranno liquidate per dodi-

cesimi, secondo i mesi di servizio prestato e saranno calcolate in base ai minimi salariali di cui all'art. 2 più una percentuale del 20% calcolata sul guadagno medio giornaliero realizzato nelle due ultime quindicine.

Art. 7.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

La misura dell'indennità di licenziamento è di 4 giorni ogni anno di anzianità, calcolata in base ai minimi salariali previsti dall'art. 2, più una percentuale del 20% calcolata sul guadagno medio giornaliero realizzato nelle due ultime quindicine.

Art. 8.

GRATIFICA NATALIZIA

In considerazione del particolare rapporto di lavoro (retribuzione a percentuale) e delle consuetudini locali (autorizzazione della raccolta delle mance) la gratifica natalizia viene esclusa.

Art. 9.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti, con la stipulazione del presente contratto, non hanno inteso di modificare nè annullare le migliori condizioni di fatto esistenti.

Art. 10.

VALORE INTEGRATIVO

Per quanto non pattuito nel presente accordo integrativo, valgono le norme previste nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per barbieri, barbieri misti, parrucchieri per signora ed affini, stipulato in Roma il 21 novembre 1947.

Art. 11.

RETRIBUZIONE APPRENDISTI

1° anno di apprendistato età 14 anni: nessuna retribuzione con la facoltà di percepire le mance;

2° anno di apprendistato età 15 fino a 16 anni: L. 260 giornaliere più le mance;

3° anno di apprendistato età fino ai 17 anni: il 40% sull'incasso globale realizzato più le mance;

4° anno di apprendistato età 17-18 anni: il 50% sull'incasso globale realizzato più le mance.

Art. 12.

SANZIONI DISCIPLINARI

Ai lavoranti è fatto divieto di eseguire lavoro per proprio conto extra bottega. Contro gli inadempienti sono applicabili le sanzioni previste all'art. 21 del C.C.N. di Lavoro 12 novembre 1947.

Art. 14.

COMMISSIONE PARITETICA

Per il rispetto del presente Contratto, le parti costituiscono un'apposita Commissione paritetica composta dai signori:

Proprietari: Calafati Quirino Lucchessi Raffaello

Lavoranti: Lulli Silvano Del Bubba Francesco

con il compito di intervenire presso le parti, eventualmente inadempienti.

Art. 15.

Il presente accordo integrativo decorre dal 1° aprile 1953 ed avrà la durata per un anno. Qualora una delle due parti non ne dia disdetta si intenderà rinnovato per un periodo di un anno e così di seguito. L'accordo si intenderà altresì decaduto qualora intervengano variazioni sulla disciplina delle tariffe che è entrata in vigore il 17 dicembre 1951.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si impegnano di intervenire presso le proprie Sezioni associative per estendere il presente accordo a tutti i lavoranti della provincia di Livorno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 3 AGOSTO 1954 PER I LAVORANTI PARRUCCHIERI PER SIGNORA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Addì, 3 agosto 1954, in Livorno

tra

l'ASSOCIAZIONE PROPRIETARI PARRUCCHIERI PER SIGNORA, rappresentata dai sigg. *Pasqui Gino, Conti Giuseppe, Gedè Danilo, Ceccarini, Pucci,* assistita dall'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO rappresentata dai sigg. *Carrozzi, Salvini Gastone,* presidente dell'Associazione dell'Artigianato

e

il SINDACATO LAVORANTI PARRUCCHIERI DI LIVORNO E PROVINCIA, rappresentato dai sigg. *Lulli Silvano, Renucci Aldo, Bacci Licena, Boni Alessandro,* assistiti dalla CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Livorno e Provincia, rappresentata dal sig. *Puccini Marcello*

si è stipulato il presente accordo integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro per Barbieri - Barbieri Misti e Parrucchieri per Signora - stipulato in Roma il 12 novembre 1947 tra le Federazioni Nazionali Barbieri ecc. e la Federazione Lavoratori Parrucchieri da valere per i lavoranti parrucchieri per signora della Provincia di Livorno.

Art. 1.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Ferme restando le condizioni più favorevoli acquisite dai prestatori d'opera, i minimi giornalieri da corrispondere al personale dipendente sono fissati come appresso:

Lavorante Uomo 1ª Categoria . .	L. 1.300	giornaliere
Lavorante Uomo 2ª Categoria . .	» 1.100	»
Lavorante Uomo 3ª Categoria . .	» 950	»
Lavorante Donna 1ª Categoria . .	» 1.100	»
Lavorante Donna 2ª Categoria . .	» 850	»
Lavorante Donna 3ª Categoria . .	» 750	»
Manicure e aiuto lavorante . . .	» 500	»
più il 20 % sugli incassi delle manicure effettuate		
Aiuto lavorante non apprendista .	» 500	»

Art. 2.

APPRENDISTATO - RETRIBUZIONE

Per le apprendiste assunte a norma di Contratto collettivo nazionale all'età di 14 anni, sarà corrisposta la retribuzione con gli scatti seguenti:

Primi sei mesi di apprendistato il 15 % della retribuzione della lavorante di 3ª Categoria;
dal 6° al 12° mese il 25 % della retribuzione della lavorante di 3ª Categoria;
Durante il 2° anno, il 35 % della retribuzione della lavorante di 3ª Categoria;
Durante il 3° anno il 60 % della retribuzione della lavorante di 3ª Categoria;
Durante il 4° anno l'80% della retribuzione della lavorante di 3ª Categoria.

Art. 3.

VENDITA DELLA PROFUMERIA - ART. 13 DEL C.C.N.

La percentuale da corrispondere al lavoratore per la vendita diretta della profumeria viene stabilita nella misura del 9 % (nove per cento).

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO

Per le ore lavorate oltre 9 ore giornaliere e le 54 settimanali, dovrà essere corrisposta sulla paga globale la maggiorazione del 35% per le ore straordinarie feriali, ed al 50 % per le ore straordinarie festive e notturne.

Art. 5.

FERIE

Considerate le particolari condizioni delle aziende periferiche ferme restando le condizioni di miglior favore, il periodo annuale minimo delle ferie è fissato in 8 giorni a partire dal 1950.

Art. 6.

GRATIFICA NATALIZIA

In occasione della ricorrenza del S. Natale a tutti i dipendenti sarà corrisposta alla vigilia, in aggiunta alla normale retribuzione, una settimana di salario globale intendendosi per tale quello percepito nella settimana precedente.

Art. 7.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti con il presente accordo non hanno inteso modicare le condizioni di miglior favore di fatto riconosciuto individualmente e collettivamente, anche inerenti i singoli istituti contrattuali.

Art. 8.

ALTRE NORME CONTRATTUALI

Per quanto non previsto dal presente accordo (ferie, festività nazionali, infrasettimanali ecc. ecc.) le parti si richiamano a quanto disposto dal Contratto collettivo nazionale 12 novembre 1947 e successive modificazioni.

Art. 9.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo entra in vigore il 1° agosto 1950 per quanto riguarda le clausole di carattere integrativo ed economico ed avrà la durata di un anno. Per la parte salariale sarà suscettibile di variazione ogni qualvolta verranno accordate variazioni sensibili sulle retribuzioni in scala nazionale e provinciale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152073) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 450